

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

517^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1986

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione.....	3	
Cancellazione dall'ordine del giorno	3	
Presentazione di relazioni	3	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	
GOVERNO		
Trasmissione di documenti	4	
DISEGNI DI LEGGE		
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2003:		
PRESIDENTE	4	
PAGANI Maurizio (PSDI).....	4	
Discussione e approvazione:		
«Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo» (2003) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		
PAGANI Maurizio (PSDI), relatore.....	Pag. 5	
SIGNORILE, ministro dei trasporti.....	5	
GIUSTINELLI (PCI).....	7	
GARIBALDI (PSI)	7	
Discussione:		
«Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità» (1999) (Approvato dalla 9 ^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ermelli Cupelli e		

Tiraboschi; Baracetti ed altri; Santuz ed altri; Parigi ed altri;

«Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (1603), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1999:

TONUTTI (DC)	Pag. 8
GHERBEZ (PCI)	11
ORCIARI (PSI)	13
CASCIA (PCI)	13
GIUST (DC)	15
BEORCHIA (DC), relatore	16
* CASTIGLIONE (PSI), relatore	18
TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	20
MITROTTI (MSI-DN)	23 e passim

TOROS (DC)	Pag. 33
SCLAVI (PSDI)	36
BATTELLO (PCI)	36
ROSSI (PRI)	38

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento di una interpellanza:

PRESIDENTE	39
ANDERLINI (Sin. Ind.)	39
Annunzio	39
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	42

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986 42

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bombardieri, Campus, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernassola, Fallucchi, Fosson, Pieralli, Procacci, Rumor, Vella, a Istanbul, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Benedetti, Castelli, COVI, Di Lembo, Jannelli, Palumbo, Rastrelli, Russo, Segà, a Parigi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle immunità parlamentari; Flamigni, Pintus e Vitalone, a Vienna per l'incontro con gli organi della «United nations fund for drug abuse control».

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 12 novembre 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

FALLUCCHI, RUFFINO e ORIANA. — «Modifiche ed integrazioni agli articoli 32 e 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate» (2039).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, BONIFACIO, VALITUTTI, VALENZA, VASSALLI, SCHIETROMA e DE MARTINO. — «Concessione di un contributo annuo a favo-

re dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli» (2040);

RIGGIO, COCO, D'AMELIO e SALERNO. — «Istituzione della facoltà di Magistero dell'Università degli studi di Catania» (2041);

BERLANDA, RUBBI, ALIVERTI, CAROLLO, BEORCHIA, D'ONOFRIO, SANTALCO, TRIGLIA, DE CINQUE, REBECCHINI, LAI, RUFFINO, PASTORINO, PINTO Michele, CUMINETTI, ROMEI, SALERNO e D'AMELIO e GIACOMETTI — «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 169, sulle agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario» (2042).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

PRESIDENTE. In data 12 novembre 1986, il senatore Marinucci Mariani ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Modifiche agli articoli 104, 133, 160, 165, 166, 167, 169, 171 e 185 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modifiche» (1988).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), in data 12 novembre 1986, il senatore Colombo Vittorino (V.) ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica» (1953) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bassanini ed altri)

(Approvato dalla 5^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato il disegno di legge: «Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia» (2000).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 novembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1985 dalla Lega navale italiana, con allegati il bilancio consuntivo per il 1985 e il bilancio preventivo per il 1986, nonché la pianta organica del personale dell'ente stesso.

Tale documentazione sarà inviata alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 novembre 1986, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 25 settembre 1986 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4^a Commissione permanente.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2003

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. A nome dell'8^a Commissione permanente, chiedo, a nor-

ma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2003, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pagani Maurizio si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo», (2003) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di Polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, di cui discuteremo, non è altro che la riedizione del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, di cui il Senato aveva già approvato in Aula la conversione con alcune modificazioni. Tale riedizione del decreto-legge, che era decaduto per scadenza dei termini, è esattamente il testo approvato in Aula qui al Senato.

L'argomento — come sappiamo — riguarda l'omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato e ai Corpi di Polizia municipale. Questi caschi erano diventati fuori legge a seguito dell'introduzione della legge sui caschi, che non prevedeva appunto la loro omologazione.

Con questo decreto-legge si intende quindi colmare una simile lacuna. Non credo sia il caso di ripetere l'illustrazione già svolta in quest'Aula, perchè il testo è esattamente uguale a quello licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Il Governo condivide la relazione svolta poco fa dal senatore Pagani e raccomanda natural-

mente all'Assemblea l'approvazione di questo provvedimento, che si è reso necessario e si è rivelato molto utile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1986, n. 3, dopo le parole: «stabilite dal Ministero dei trasporti» i due punti sono sostituiti da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero omologati in base al quarto comma del successivo articolo 2:».

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo i conducenti di età superiore ai 18 anni di motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni, semprechè nelle stesse non si superi la velocità massima di 40 chilometri orari».

3. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le singole amministrazioni interessate, sulla base di capitolati tecnici, approvati con decreti ministeriali, stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze

armate, ai Corpi armati dello Stato ed alla Polizia di Stato ed effettuano gli accertamenti della conformità della produzione nonché i controlli. I capitolati si conformano ai decreti di cui al primo comma del presente articolo, fatte salve le differenze rese necessarie in relazione alle esigenze tecnico-operative. Sino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, è consentita l'utilizzazione dei caschi già in dotazione alle singole amministrazioni.

I Corpi di polizia municipale utilizzano caschi protettivi conformi ad uno dei tipi omologati ai sensi del primo comma, ovvero ad uno dei tipi omologati, ai sensi del quarto comma, per la Polizia di Stato. I suddetti Corpi di polizia municipale, qualora abbiano in dotazione caschi protettivi non conformi ai tipi indicati nel primo e quarto comma, possono utilizzare tali caschi non oltre il 31 marzo 1987.

Con decreto interministeriale è istituita, entro il 31 ottobre 1986, una apposita commissione tecnica composta dai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di verificare la conformità dei livelli di sicurezza dei caschi previsti dal quarto comma rispetto a quelli di cui al primo comma. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al successivo articolo 6, agli eventuali adeguamenti tecnici prescritti dalla Commissione nei novanta giorni successivi alla sua costituzione. Ogni successiva variazione dei capitolati tecnici, con cui le amministrazioni stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale, è sottoposta al preventivo esame della stessa commissione».

4. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

«I caschi del tipo non approvato, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto».

5. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono esenti dall'obbligo del dispositivo retrovisivo i motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni».

6. Dopo l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. — Alle violazioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo alla votazione finale.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Vorrei ribadire sostanzialmente il parere favorevole del Gruppo comunista, già espresso anche in sede di conversione del decreto-legge n. 412, al provvedimento al nostro esame. Vorrei approfittare della presenza dell'onorevole Ministro non solo per esprimere il nostro assenso alla proposta, che viene a rimediare ad una lacuna che si era verificata nella legge n. 3 del 1986, attraverso una sorta di stralcio in ordine alla normativa relativa all'uso obbligatorio del casco per le Forze armate, per i Corpi militari dello Stato, per la Polizia stradale e i vigili urbani, ma anche per cercare di fare un rapidissimo bilancio della situazione che si è determinata dopo l'introduzione della legge medesima.

Credo che il bilancio, almeno nei termini che oggi sono comunemente rappresentati dalla stampa (non so se il Ministro possa esprimere una conferma in questo senso), di una caduta verticale degli incidenti mortali (si parla addirittura del 50 per cento) stia sostanzialmente a confermare la giustezza della scelta compiuta dal Parlamento. Semmai dobbiamo rammaricarci soltanto del fatto che questa scelta sia avvenuta con un ritardo forse eccessivo rispetto alle oggettive necessità.

Quindi esprimiamo sostanzialmente pieno assenso alla proposta qui rappresentata dall'onorevole relatore. Nello stesso tempo però vogliamo avanzare un invito al Governo non

solo per sviluppare con maggior decisione la politica della sicurezza stradale, proprio in quest'anno 1986 dichiarato anno europeo della sicurezza stradale, ma anche per predisporre una sorta di osservatorio sugli effetti della legge n. 3 del 1986, osservatorio la cui esistenza riteniamo quanto mai opportuna per poter seguire l'andamento di questo fenomeno così rilevante per la vita sociale e civile del nostro paese.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare che anche il Gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame e per richiamare l'attenzione del Ministro — non certo per amore di sofismi — sul fatto che nell'articolo 1 del decreto si fa riferimento ai Corpi di polizia municipale quando si sa benissimo che non sempre gli enti locali dispongono di Corpi, ma più spesso soltanto di vigili e tanto più che è stata recentemente approvata una legge-quadro sulla polizia urbana e rurale che ha definito in maniera abbastanza netta questa materia.

Vorrei quindi segnalare, di conseguenza, come gli estensori di questi provvedimenti non si facciano carico di prendere atto di ciò che dalle Camere viene stabilito.

Il mio è un rammarico di poco conto, il problema probabilmente non esiste; si tratta soltanto di cercare il più possibile, affinché le leggi siano efficaci, di parlare un linguaggio univoco, comune. Purtroppo così non è stato. Comunque quello che conta è che il

decreto venga finalmente convertito in quanto altrimenti si cadrebbe nel ridicolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità» (1999) *(Approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ermelli Cupelli e Tiraboschi; Baracetti ed altri; Santuz ed altri; Parigi ed altri);*

«Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (1603), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori

Approvazione del disegno di legge n. 1999

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità», già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ermelli Cupelli e Tiraboschi; Baracetti, Alborghetti, Polesello, Gasparotto, Cuffaro, Guerrini; Santuz, De Carli, Di Re, Scovacricchi, Battistuzzi, Rebullà, Coloni, Comis; Parigi, Forner, Berselli, Franchi Franco, Tassi, e «Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» d'iniziativa dei senatori Beorchia, Castiglione, Giust, Tonutti e Toros.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tonutti. Ne ha facoltà.

TONUTTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, mi sembra utile, nel momento in cui il Senato si accinge ad approvare il disegno di legge n. 1999, recante disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità, soffermarmi molto brevemente, specialmente per quanto riguarda il Friuli, su alcuni aspetti dell'opera di ricostruzione e sul significato di alcune scelte di fondo fatte a suo tempo dal Parlamento e dal Governo.

Questo mi sembra importante farlo, non solo in occasione dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame, ma anche perchè quest'anno ricorre il decimo anniversario di quel tragico terremoto che, con le due scosse del 6 maggio e del 15 settembre 1976, portò lutti e desolazione in una vasta zona del Friuli, lutti e desolazione di una tale vastità che fecero pensare, in quel periodo, con tanta preoccupazione a cosa e a come si dovesse fare per non cadere nella disperazione o nella rassegnazione per l'impossibilità di una rinascita.

Al Presidente della Repubblica, venuto ad Udine in occasione del decimo anniversario del 6 maggio, la regione ha fatto una dettagliata relazione su quanto è stato attuato in questo periodo, sulle mete raggiunte e su quanto ancora fare per porre la parola fine ad un processo che ha visto impegnati in tutto questo periodo la nazione intera con la sua solidarietà, le popolazioni tutte, le istituzioni locali in uno sforzo unitario di impegno e di volontà.

Non è questo il momento di ripetere e di riportare dati, del resto già noti, ma quello che mi pare utile sottolineare riguarda alcune scelte di fondo, molte delle quali innovative, del quadro normativo e anche politico entro il quale, di solito, di fronte all'evento catastrofico, la comunità nazionale e le comunità locali agivano. Queste scelte innovative, che scaturirono da precise scelte politiche del Parlamento e del Governo, riguardano almeno due aspetti: il trasferimento non solo di mezzi finanziari, ma anche di poteri alla regione e da questa agli enti locali e la convinzione che la risposta all'evento cata-

strofico non poteva fermarsi soltanto all'opera di ripristino fisico di beni distrutti, ma doveva cogliersi l'occasione per innestare un processo di sviluppo in una zona già in gravi difficoltà economiche e sociali.

Tale processo di sviluppo non poteva riguardare solo le attività produttive, i posti di lavoro, la scuola, l'ancoraggio delle popolazioni ai loro paesi distrutti, ma doveva riguardare il tema più vasto del superamento del tradizionale isolamento di una regione di confine e doveva riguardare la conservazione e la difesa di quei valori culturali e storici che sono alla base di ogni comunità e che trovano nelle chiese, nei musei, nei monumenti, nella stessa tipologia urbanistica di alcuni paesi, la loro concreta espressione.

Se oggi, quindi, possiamo dare un giudizio positivo sull'opera di ricostruzione, dobbiamo sottolineare che questa è stata resa possibile non solo per l'impegno delle popolazioni, dei sindaci, della regione e per i notevoli mezzi finanziari messi a disposizione dalla solidarietà nazionale, ma anche perchè alcune scelte di fondo fatte dal Parlamento hanno innovato alcuni rapporti istituzionali, hanno riconosciuto la capacità delle autonomie locali ad affrontare compiti straordinari, hanno dato alla regione la possibilità di intervenire con tempestività, anche legislativamente, per risolvere di volta in volta i numerosi e complessi problemi di natura giuridica, finanziaria ed economica e di attuare quelle scelte politiche di fondo su come si doveva attuare la ricostruzione, scelte che hanno trovato l'unità operosa di tutte le forze politiche e di tutte le forze sociali.

Di fronte all'incognita di un futuro incerto, queste scelte sono state determinanti per garantire la rinascita e tra queste scelte devo sottolineare quella relativa a garantire la continuità delle comunità distrutte contro tentazioni di trasferimenti e di sradicamenti, contro progetti di nuovi concentramenti. Quindi la priorità data alla ricostruzione delle scuole, delle unità produttive, sia industriali che artigianali, agli interventi nel settore agricolo, ha dato la speranza a coloro che vivevano nelle baracche che la loro casa distrutta o danneggiata sarebbe stata ricostruita o riparata e che la vita intanto, co-

munque, riprendeva, che c'era la garanzia del lavoro e quindi della continuità delle loro comunità.

E se a queste scelte riguardanti la ricostruzione fisica dei settori produttivi ed abitativi si aggiunge una volontà di non alterare la struttura urbana dei centri distrutti per difendere quella che è stata definita la «dimora vitale» e più in generale «il modo di vita» di quelle popolazioni, le nostre considerazioni potrebbero allargarsi ad una valutazione sull'influenza che può avere un evento catastrofico, apportatore di lutti, di distruzione e di disagi, nel provocare un processo di sviluppo tale che senza aggiungere nuovi traumi a quelli già gravi provocati dalla catastrofe, e pur nel necessario intervento innovativo, garantisca una rinascita omogenea e coerente.

Ora queste scelte innovative di carattere istituzionale riguardanti i poteri della regione sono già presenti nel primo decreto-legge n. 227 emanato sette giorni dopo il sisma, il 13 maggio 1976. In questo primo intervento d'urgenza si fissa già quella linea che sarà recepita sempre negli ulteriori interventi legislativi e si afferma, come recita l'articolo 1 del citato decreto, che la regione provvede anche a mezzo di delega agli enti locali agli interventi nei settori economici e delle opere pubbliche e dell'edilizia abitativa e che «con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi, nonchè le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti» e che «la ricostruzione dovrà avvenire nelle aree d'insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito».

Ma è con la prima legge organica della ricostruzione, la legge 8 agosto 1977, n. 546, che assieme ai primi notevoli stanziamenti finanziari si fissa chiaramente il quadro degli interventi e dei poteri. Viene chiaramente definito che la regione con i finanziamenti ad essa trasferiti dallo Stato «provvede alla ricostruzione con finalità di sviluppo economico e sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale ed agricola, di potenziamento dei servizi e di incremento dell'occupazione, nella salva-

guardia del patrimonio etnico-culturale delle popolazioni, in un quadro di sicurezza idrogeologica».

La regione definirà questi interventi con proprie leggi, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane. È quindi in questo trasferimento di poteri alla regione e nel trasferimento da parte della regione stessa di funzioni agli enti locali che possiamo vedere quelle decisioni innovative che *a posteriori* e a consuntivo si sono dimostrate altamente produttive ed efficaci.

Ma la legge n. 546 del 1977, nella logica di garantire uno sviluppo delle zone terremotate accanto ai trasferimenti alla regione prevede interventi diretti dello Stato nei settori di propria competenza ed in particolare nel settore della grande viabilità, in quello delle opere di sistemazione idrogeologica, nel raddoppio della ferrovia da Udine al confine di Stato, negli interventi per il ripristino ed il restauro del patrimonio artistico e storico. La stessa legge istituisce l'Università statale di Udine.

L'opera di ricostruzione è quindi vista dal Parlamento e dal Governo non semplicemente e puramente come un mero ripristino di un patrimonio distrutto, ma come un processo di rinascita e di sviluppo che affronta alcuni nodi peculiari delle difficoltà esistenti nella zona del confine orientale, primo fra tutti quello delle grandi vie di comunicazione sia stradali che ferroviarie, con la finalità di superare l'isolamento tradizionale di quel territorio che le varie e molte volte tragiche vicissitudini della storia hanno nel tempo passato sempre più aggravato e che il terremoto del 1976 poteva a sua volta rendere ancora più preoccupante.

Ed è sulla base della impostazione di fondo prevista fin dai primi interventi legislativi sulla ricostruzione, che ho ricordato nelle sue linee essenziali e per il suo significato politico — tralascio di ricordare tutti gli altri interventi nel campo fiscale, contributivo e di procedura che pur notevolmente hanno influito nella ripresa — che sono stati di conseguenza approvati gli altri strumenti legislativi, come la legge n. 828 dell'11 novembre 1982.

È su queste linee che si muove anche il progetto di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che può essere definito principalmente come strumento di rifinanziamento dei due settori di intervento — quello regionale e quello statale — e che dovrebbe permettere il completamento della ricostruzione.

I relatori hanno già illustrato i contenuti del disegno di legge, sui quali non mi soffermo. Ricordo solo che l'ulteriore contributo dato alla regione servirà principalmente per il completamento della ricostruzione abitativa, che interessa in particolare alcuni settori della popolazione, quelli più deboli, i quali ancora, anche se in minima parte, vivono nelle baracche. Esso servirà inoltre al completamento di alcune opere pubbliche a livello comunale e di strutture principalmente agricole, nonché per interventi diversi per la bonifica del territorio, già occupato dai prefabbricati che, come è noto, al momento del sisma servirono come alloggi provvisori e di emergenza per le 100.000 persone rimaste senza tetto.

Gli appositi stanziamenti in favore delle amministrazioni statali riguardano i settori già contemplati nella precedente legislazione che necessitano di ulteriori interventi finanziari per il loro completamento. Tra essi ricordo quelli riguardanti il patrimonio culturale, le opere di sistemazione idrogeologica, l'edilizia universitaria, il programma di raddoppio della ferrovia e gli interventi nel settore delle strade statali.

Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, ho voluto brevemente soffermarmi su alcune scelte che ritengo molto importanti, le quali, per volontà del Parlamento e del Governo, innovando procedure e garantendo sempre le risorse necessarie, hanno notevolmente agevolato la difficile opera di ricostruzione. Non posso dimenticare che questa volontà del Parlamento e del Governo ha trovato concordi tutte le forze politiche che hanno sempre dato risposte unitarie alle diverse esigenze. Anche in occasione dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame questa unità viene riconfermata.

L'impegno diretto delle popolazioni locali nel volere con tenacia la ricostruzione e la rinascita dei loro paesi, ed in particolare l'impegno personale dei sindaci e degli amministratori dei comuni terremotati, nonché l'iniziativa costante della regione nel dare risposte adeguate, sia sul piano legislativo che amministrativo, agli innumerevoli problemi che si presentavano di volta in volta, così come l'impegno delle amministrazioni centrali dello Stato costituiscono quindi una risposta valida, costruttiva e positiva a quanto la comunità nazionale e le istituzioni hanno fatto per la ricostruzione e la rinascita del Friuli. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gherbez. Ne ha facoltà.

GBERBEZ. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, stiamo prendendo oggi in esame un testo di legge molto importante per le popolazioni del Friuli e delle Marche. Sulle Marche parlerà per il nostro Gruppo il senatore Cascia, mentre io mi soffermerò sul Friuli.

Con gli stanziamenti previsti da questa normativa si potrà affrontare l'ultima fase dei lavori di ricostruzione del Friuli ed aiutare a sospingere ulteriormente in avanti il processo di sviluppo di quella regione. Per alcuni aspetti, aspetti di proroga delle esenzioni IVA, che riguardano i comuni disastriati che non sono stati inclusi nel provvedimento in esame, il problema è stato già risolto giorni fa, il 17 ottobre, in quest'Aula attraverso l'approvazione della legge sulle calamità.

Quest'anno ricorre il decimo anniversario dal sisma che ha sconvolto le laboriose genti della nostra regione più orientale, producendo danni ingentissimi: in questi dieci anni è stato ricostruito — come è stato ampiamente rilevato nelle varie fasi del dibattito sulla normativa in discussione — il 90 per cento di quanto è stato distrutto in brevi attimi dalle quasi 500 scosse allora registrate.

A questo punto, mi sembra importante ribadire che la ricostruzione del Friuli è stata caratterizzata da una sistematicità eccezionale, da una linea di coordinamento

armonica e da una collaborazione intensa, da una unità di intenti da una volontà comune esemplari, che hanno visto le varie parti, politicamente orientate in modo diverso, assieme nell'opera, dall'inizio ad oggi, pur nell'inevitabile diversità dialettica; il compito che tutti ci eravamo prefissi, il patto che assieme abbiamo stabilito attorno alle rovine di Gemona, di Buia, di Moggio, di Venzone non è mai venuto meno: è questa una lezione di vita e di lavoro, di comportamento, da cui si potrebbero trarre non pochi insegnamenti nell'amministrazione della cosa pubblica nel nostro paese.

Un altro aspetto importante, che non può essere sottaciuto, in questa lunga esperienza di ricostruzione è stato lo sforzo comune e simultaneo che le autonomie locali e la popolazione hanno compiuto assieme in modo coordinato, pur attraverso non poche difficoltà ed ostacoli e pur partendo da visioni diverse. Un altro punto che mi preme sottolineare e valorizzare quando si tirano le somme del lavoro fatto nel decennio della ricostruzione, è la solidarietà esterna, che la regione e la sua popolazione hanno incontrato e di cui hanno potuto usufruire dalle prime, terribili scosse in poi: solidarietà nazionale ed internazionale, che hanno egregiamente sostenuto gli sforzi locali per superare le conseguenze della forte calamità abbattuta sul Friuli. E vi è stato un conseguente coordinamento fra la legislazione nazionale e regionale ed un tempestivo utilizzo degli stanziamenti; vorrei dire che anche le scelte di fondo, fatte sin dall'inizio, sono state molto opportune e, in quanto comunemente seguite, hanno sortito indubbiamente numerosi successi, hanno fatto cogliere frutti importanti da non sottovalutare; si è puntato cioè — e l'avevamo concordato insieme — non solo sulla ricostruzione degli edifici e delle necessarie opere pubbliche, ma si è puntato subito anche sulla ripresa economica, sull'incremento della produttività, sulla rinascita sociale, sullo sviluppo culturale. Il Friuli non doveva cioè essere museo — avevamo detto — ma doveva proiettarsi verso una trasformazione sociale, verso lo sviluppo generale.

Non tutto ha funzionato alla perfezione in questa complessa operazione di ripresa; vi

sono pur stati ritardi, intoppi burocratici, dimenticanze, alcune scelte di attuazione a volte sbagliate, ritorni indietro. Tuttavia, l'essenziale è stato portato avanti con una forte e cosciente partecipazione popolare, che ha contribuito al superamento di errori e di tante difficoltà.

Certo, è da tenere conto oggi, in questo contesto, della volontà espressa unitariamente dalle rappresentanze e dalle delegazioni dell'udinese, in particolare della Carnia, delle valli del Natisone, Torre, Resia, Canale eccetera, che abbiamo sentito in più occasioni, ed anche in occasione delle audizioni sulla legge per gli sloveni (in sede di 1^a Commissione permanente del Senato), sulla quale certamente non vi era il totale accordo, mentre vi era il totale accordo di tutti in modo assoluto in relazione alle iniziative da prendersi per lo sviluppo sociale ed economico di quelle zone.

Pure, rimane in varie parti il problema di completare l'opera di ricostruzione e di costruzione nel campo dell'edilizia abitativa. Si tratta di far uscire presto dai prefabbricati e dalle baracche coloro che ancora vi si trovano ormai da troppi anni e che ancora si calcolano sulle 21.000 unità, di cui oltre 6.000 unità collocate nella sola zona del Gemonese, e di sistemarle in valide e solide costruzioni antisismiche. Certo, parte delle costruzioni che si devono fare sono già finanziate, ma è certamente necessario provvedere al resto ed è da farsi, in questa direzione, il massimo sforzo possibile, perchè un'alta percentuale di baraccati è costituita da gente ormai anziana, che non è in grado di sopportare più a lungo i disagi dei baraccati e ha diritto ad una confortevole soluzione abitativa dopo tante attese. È da auspicare perciò che le sedi preposte all'attuazione della normativa presente siano molto precise e tempestive nell'operare, e altrettanta tempestività è richiesta per quanto riguarda la ricostruzione delle parti dei centri storici, non ancora recuperate, e dei meravigliosi beni storici e culturali friulani, che andrebbero — e andranno — persi, qualora si dovesse rimandare ulteriormente l'opera destinata al loro recupero.

Molto necessario si presenta inoltre il completamento delle opere pubbliche, delle in-

frastrutture e delle strutture di collegamento del Friuli con il resto del paese e con l'estero, come nel caso del raddoppio della Pontebbana, della linea Udine-Tarvisio, del ponte ferroviario sul Tagliamento, della circosollazione di Udine. Tali strutture sono di grande importanza per lo sviluppo commerciale ed economico delle zone terremotate della regione, ma anche di tutto il nostro paese, nel contesto della strategia e del movimento commerciale con i paesi vicini (con i paesi balcanici, del centro Europa, baltici da un lato e mediterranei dall'altro) attraverso il Friuli-Venezia Giulia.

Infine di grande rilievo mi sembra anche l'impegno, che ritengo di ampio respiro e di larga previsione, relativo all'elevamento culturale di quelle zone, così come di grande rilievo ritengo l'impegno per l'ulteriore sviluppo dell'università di Udine e di Trieste, con la possibilità di istituire corsi e scuole di specializzazione anche nelle zone appartenenti alle province di Gorizia e Pordenone dove, invece, non esistono centri universitari. Colgo l'occasione per dire che tale sviluppo culturale nel Friuli e in tutta la regione non si potrà ritenere concreto e realizzato al massimo grado se contemporaneamente non si provvederà quanto prima ad accogliere la legge-quadro di tutela delle minoranze etniche e linguistiche, ora all'esame della Camera dei deputati, che interessa ampiamente la popolazione friulana insieme alle comunità tedesche presenti nella regione, nonché la legge di tutela globale della minoranza slovena che vive nel Friuli-Venezia Giulia, attualmente all'esame del Senato. Colgo quindi l'occasione per sollevare la questione relativa allo sveltimento dei lavori legati all'approvazione dei due provvedimenti.

Vorrei a proposito richiamare l'attenzione del Governo affinché si provveda presto alla nomina di un rappresentante che segua i lavori del Comitato ristretto che al Senato si sta occupando del disegno di legge sulla minoranza slovena, mentre alle forze politiche vorrei dire che è necessario mettere al più presto all'ordine del giorno dell'Aula della Camera dei deputati il provvedimento relativo alle minoranze linguistiche.

Concludendo e tornando al disegno di legge in discussione, ritengo che i collegi delle

altre forze politiche debbano assumere, naturalmente insieme a noi, un impegno per l'attuazione pronta della nuova legge per il Friuli e vorrei sollecitare il Governo affinché sia puntuale al massimo nella erogazione degli stanziamenti e nell'opera di sostegno, necessaria per la realizzazione di quanto è ancora da fare, nel più breve tempo possibile, superando tutte le difficoltà, anche burocratiche, con cui forse dovremo fare ancora i conti. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orciari. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista giudico estremamente positivo che il provvedimento al nostro esame, ossia il disegno di legge n. 1999, recante disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità, sia stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, consenzienti quindi tutte le forze politiche, e sia già al nostro esame. Infatti lo stesso stabilisce una congiunzione tra quanto è stato finora disposto per la ricostruzione delle zone del Friuli e delle Marche colpite dai ben noti e tristi eventi calamitosi, e quanto ancora si richiede per il loro completamento. Le misure previste, nel complesso, assumono caratteristiche di organicità toccando pressochè tutti i settori danneggiati dal sisma, da quelli della difesa idrogeologica alla prevenzione antisismica, alle opere pubbliche, alle agevolazioni fiscali ed alla sistemazione del personale precario nei comuni disastriati.

L'impegno finanziario che scaturisce dal provvedimento nel triennio 1986-88 ammonta a 780 miliardi i quali, peraltro, non esauriscono l'impegno globale disposto dal presente disegno di legge essendo previsti stanziamenti pluriennali in esercizi successivi al 1988 che, in alcuni casi, si protraggono fino al 1996 (articolo 26) e al 2006 (articolo 1).

La circostanza che le norme proposte si richiamino ad altre preesistenti comporta che non emergano particolari problemi in

ordine alla loro opportunità e validità, in quanto si collocano in un quadro di continuità con l'esistente o meglio con interventi in corso.

Il disegno di legge n. 1999, che viene oggi sottoposto al nostro esame, condiviso — ripeto — da tutte le forze politiche, nasce dall'urgente ed imprescindibile necessità di garantire il completamento della ricostruzione di vaste zone del Friuli-Venezia Giulia interessate da eventi sismici catastrofici nel 1976 e delle Marche colpite negli ultimi quindici anni da gravi eventi calamitosi di grande rilevanza (che provocarono conseguenze anche in questo caso catastrofiche) e da un evento franoso nel 1982 che ha distrutto due vasti e popolari quartieri della città capoluogo della regione, dove erano ubicate importanti strutture pubbliche. Proprio nel 1982 — se non erro — fu raggiunta una intesa parlamentare che portò all'approvazione di un'unica legge per le comunità del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche. Consideriamo positivamente il fatto che anche questa volta sia stata scelta la via di un disegno di legge che possa contestualmente dare risposte utili e non rinviabili ai problemi ancora insoluti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche, finalizzate a completare i programmi di ricostruzione e ad avviare una fase di rilancio delle condizioni economiche e sociali delle due regioni.

Per questi motivi, il Gruppo socialista si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, esprimendo un plauso ai presentatori dei vari disegni di legge che ci accingiamo ad approvare in un testo unificato, ai relatori e al Governo che ha accolto le sollecitazioni e le richieste avanzate, a nome delle popolazioni, dalle regioni interessate. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cascia. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo brevemente per esprimere l'apprezzamento per gli interventi previsti dal disegno di legge al nostro esame, in modo particolare per quelli rivolti alla regione Marche. Desidero sottolineare — come

hanno fatto anche altri colleghi — che questo disegno di legge è il frutto di un lavoro accurato ed unitario del Sottocomitato della IX Commissione della Camera dei deputati, che è giunta ad un testo unificato partendo dall'esame di diversi provvedimenti tutti di iniziativa parlamentare.

Il disegno di legge al nostro esame per la regione Marche stanZIA una quantità di risorse superiore ai 700 miliardi che sono destinati soprattutto al completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 e degli interventi stabiliti a seguito della frana che nel 1982 ha colpito la città di Ancona. Come è stato detto, sono interventi articolati che riguardano la ricostruzione delle abitazioni, dei centri storici, dell'edilizia universitaria ed ospedaliera ed il recupero di beni culturali e monumentali di notevole rilievo. Una buona parte degli interventi previsti dal disegno di legge riguarda la città di Ancona che — come è noto — è stata colpita sia dal terremoto del 1972 che dalla frana del 1982. E sulla ricostruzione della città di Ancona vorrei soffermarmi per qualche minuto.

Prima però desidero sottolineare che gli interventi più qualificati e più significativi previsti per il resto della regione Marche mi pare che siano quelli rivolti alla ricostruzione del teatro «La Fenice» di Senigallia, al risanamento del centro storico di Ascoli Piceno e al consolidamento della rupe del centro storico di San Leo. Tutti interventi di grande importanza culturale, oltre che urbanistica e sociale.

Per ciò che riguarda Ancona, desidero accennare soprattutto all'opera di ricostruzione intrapresa dopo il terremoto del 1972, perchè è stata una opera notevole, condotta all'insegna dell'efficienza e della trasparenza. Interi quartieri del centro storico sono stati ricostruiti, così come sono stati costruiti nuovi quartieri. E la stampa nazionale, signor Presidente, non ha avuto la possibilità di occuparsi di inefficienze, di irregolarità o di scandali, perchè non ci sono stati.

Nel 1976, quando ad Ancona si costituì un'amministrazione comunale democratica di sinistra, un solo comparto era stato appaltato utilizzando i finanziamenti della legge

del 1972. Nei successivi dieci anni i finanziamenti della suddetta legge sono stati tutti utilizzati e si è proceduto alla ricostruzione dei quartieri di Capodimonte e di San Pietro. Il primo è stato completato. Si tratta in sostanza della riparazione o ricostruzione di oltre mille appartamenti.

La ricostruzione del centro storico di Ancona è stata un'operazione esemplare di grande valore anche culturale e di portata nazionale, per le scelte di carattere tecnico-urbanistico, per le procedure adottate, per le finalità sociali e culturali che sono state proposte e raggiunte. Per la ricostruzione del centro storico infatti è stato costituito un apposito comitato che ha operato all'insegna della trasparenza della procedura e della partecipazione democratica. Del comitato hanno fatto parte anche i presidenti dei consigli di circoscrizione della città e rappresentanze di cittadini, la cui abitazione doveva essere ricostruita o risanata.

Si è riusciti a mantenere gli stessi ceti sociali che abitavano il centro storico di Ancona e ad impedire la sua terziarizzazione. Con l'articolo 27 di questo disegno di legge si faciliterà ulteriormente la prosecuzione dell'opera di risanamento e di ricostruzione da parte del comune.

Mentre l'opera di ricostruzione era in atto, nel 1982 la città di Ancona è stata interessata da una grande frana che ha danneggiato e distrutto una parte dell'abitato, la ferrovia, una strada fondamentale per la penetrazione in città, una sede universitaria, un ospedale e altre strutture pubbliche. Ci si è quindi di nuovo trovati di fronte alla necessità di fornire abitazioni a centinaia di famiglie e di ricostruire opere pubbliche essenziali per la città e non solo per essa.

Questa legge è quindi necessaria per proseguire l'opera di ricostruzione e per sollevare la città di Ancona dalle conseguenze di due eventi calamitosi succedutisi a distanza di dieci anni. Gran parte degli interventi previsti dal disegno di legge sono destinati alle opere pubbliche, alcune di grande importanza per lo sviluppo della città, come l'ammmodernamento del porto, o per il ruolo, che la città svolge e deve ulteriormente potenziare, di capoluogo di regione, come l'edilizia ospe-

daliera ed universitaria, il recupero dei complessi dell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale, la sistemazione definitiva e il raddoppio della statale n. 76 nel tratto di penetrazione nella città e la facilitazione della costruzione dell'asse attrezzato, entrambi opere viarie essenziali per il porto di Ancona.

Si potrà quindi procedere finalmente alla riapertura del museo archeologico nazionale, che possiede collezioni ordinate e sistemate di importanza unica per la testimonianza della civiltà picena. Voglio qui augurarmi, signor Presidente, che il finanziamento della legge, previsto per il recupero dell'area colpita dal movimento franoso nel 1982, venga utilizzato secondo un progetto elaborato a seguito di un concorso nazionale e voglio altresì augurarmi che la regione Marche recuperi i ritardi nella progettazione dell'edilizia ospedaliera.

Le provvidenze per Ancona previste dal disegno di legge rispondono alle necessità e alle richieste che il Consiglio comunale di quella città unitariamente aveva indicato con un ordine del giorno nel passato.

All'elaborazione di questo disegno di legge i deputati comunisti hanno dato il loro apporto, così come i comunisti di Ancona nelle istituzioni e nella società civile hanno contribuito in modo determinante all'opera di ricostruzione della città.

Condividiamo dunque gli interventi previsti per Ancona da questo disegno di legge, così come condividiamo le altre provvidenze per le Marche e tra esse particolarmente la proroga delle disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord, giacchè — come è noto — le calamità naturali determinano difficoltà per l'economia non solo delle aree colpite, ma anche di zone più vaste. Sarà necessario che l'amministrazione pubblica, quella statale, quella regionale, quella comunale, operino con efficienza e trasparenza nell'attuare con tempestività gli interventi previsti dal disegno di legge, il quale quindi merita l'approvazione anche di questo ramo del Parlamento. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giust. Ne ha facoltà.

GIUST. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, poco più di un anno fa qui a Roma, in una particolare manifestazione svoltasi a Palazzo Venezia in occasione dell'inizio del decimo anniversario della tragedia del 1976, il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a nome anche delle istituzioni regionali, delle componenti sociali, economiche e culturali, nonché della stessa rappresentanza parlamentare, presentò al Presidente della Repubblica di allora, senatore Sandro Pertini, il consuntivo di quanto era stato fatto sino a quel momento per la ricostruzione del Friuli a seguito dei disastri causati dai tragici terremoti del maggio e del settembre 1976.

Alcuni mesi fa, in occasione del decimo anniversario, nella capitale del Friuli terremotato, Udine, analogo consuntivo è stato presentato in una solenne cerimonia all'attuale Presidente della Repubblica, senatore Francesco Cossiga.

Con quelle presentazioni, che fatte ai Capi dello Stato erano implicitamente rese anche al popolo italiano, che tanto ha partecipato alla tragedia del Friuli e alle sue istanze rappresentative, politiche ed istituzionali, si intese non solo esprimere la riconoscenza delle genti friulane alla comunità nazionale per quanto essa aveva fatto con le leggi, i mezzi finanziari ed il grande, fraterno afflato con il quale aveva accompagnato queste significative manifestazioni di solidarietà, ma si intese anche presentare doverosamente lo stato generale della ricostruzione e della rinascita della terra e del popolo friulano.

Ne venne all'evidenza un dato finale estremamente significativo, quello cioè che, a dieci anni da una catastrofe che aveva letteralmente distrutto gran parte del territorio, che aveva colpito con una tremenda mazzata i friulani, i loro beni, le loro istituzioni e che, nello smarrimento dei giorni che seguirono il disastro sembrava impossibile superare, ci si stava invece avviando a completare un'opera di recupero gigantesca e totale di tutte le strutture pubbliche e private e si rilanciava questa terra di confine in un contesto nazionale ed internazionale con nuovo vigore e con nuove, eccezionali prospettive.

Dal migliaio di morti e dagli altri innumerevoli traumi che il terremoto aveva provocato, dalle molte migliaia di friulani costretti ad alloggi di fortuna o nelle tende, dai 30.000 posti di lavoro distrutti nel solo comparto industriale, dalle case e dalle tante opere pubbliche rase al suolo, dallo sconvolgimento di un tessuto etnico e culturale che sembrava irrecuperabile si è passati all'odierna serena immagine di una comunità che in uno dei momenti più duri della sua storia ha saputo ritrovare se stessa e stringendo i denti, come si usa dire, ha superato questa terribile prova riprendendo il suo cammino. Prima l'industria, l'agricoltura e gli altri settori produttivi, poi le opere pubbliche, quindi le case, le chiese, i beni culturali ed ambientali: questo è stato l'ordinato svolgersi di un'opera di rinascita che ha visto partecipare la solidarietà nazionale e quella internazionale, che ha registrato slanci umanitari forse irripetibili (e va ricordato ancora, ad esempio, in questo periodo di dichiarata crisi di motivazioni delle nostre Forze armate, come ieri ha denunciato il Capo di stato maggiore della difesa nella manifestazione inaugurale dell'anno accademico al Centro alti studi militari, l'eccezionale dedizione dei giovani militari di leva, degli ufficiali e dei sottufficiali), ma che è stata fondamentale il banco di prova della gente del Friuli, dei suoi meravigliosi sindaci ed amministratori locali, delle altre componenti rappresentative, della valenza del suo istituto autonomo regionale.

Tutto ciò rappresenta ormai l'immagine concreta e positiva, che è ben nota, ed una carta di identità per le comunità friulane di tutto rispetto. Ciò rappresenta anche la carta di credito migliore per l'attuazione dell'importante provvedimento legislativo che stiamo per votare e che contribuirà in modo determinante a mettere la parola fine ai disastri del 1976.

Ma non soltanto a ciò questo provvedimento è finalizzato, non soltanto cioè a cancellare, e sarebbe già tutto, ogni traccia ulteriore della catastrofe. Gli articoli del disegno di legge che votiamo recano anche il completamento di nuove grandi opere pubbliche, di rilevanti infrastrutture che si accompagnano

al completamento della cosiddetta ricostruzione fisica del Friuli terremotato, portando in questa terra e per queste genti nuove e straordinarie prospettive di crescita e di sviluppo. Queste genti e quelle istituzioni hanno già dato prova di quanto esse sappiano mettere a frutto siffatte opportunità storiche e certamente lo sapranno fare anche nel prossimo futuro.

È bene peraltro richiamare alla nostra comune attenzione, anche se è implicito nel contesto di tutti gli interventi sin qui fatti, che non è soltanto il popolo friulano a trarre vantaggio da queste opere e da questi finanziamenti. Quello che nel Friuli e nella Venezia-Giulia si sta creando con le leggi precedenti e che si completerà con questo provvedimento è per gran parte opera generale volta a vantaggio della comunità nazionale. Infatti i nuovi grandi collegamenti stradali e ferroviari, nonché le rilevanti opere infrastrutturali che ad essi si collegano, le nuove importanti opere idroelettriche, di sistemazione idrogeologica e di bonifica, le nuove proiezioni universitarie e di ricerca scientifica — per citare solo i riferimenti più significativi — lo stanno a dimostrare. Approvando questo provvedimento, quindi, onorevoli senatori, approviamo sì un riconoscimento doveroso ad una comunità che ha molto sofferto e che ha dimostrato di esserne degna, ma approviamo anche una nuova importante occasione di progresso per l'intera comunità nazionale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Beorchia.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, più che una replica la mia sarà una doverosa sottolineatura di alcune delle considerazioni svolte dai colleghi e di cui li ringrazio.

Alla grave calamità che ha colpito larga parte del Friuli nel 1976 ha corrisposto un grande moto di solidarietà privata e pubblica dall'interno del nostro paese come dal di fuori di esso.

A dieci anni dal terremoto quelle comunità hanno espresso a tutti la loro gratitudine. Qui va prima di tutto ribadito che il Governo e il Parlamento hanno corrisposto appieno alle attese delle popolazioni colpite, sia con i primi provvedimenti — quelli dell'emergenza — sia con la successiva legislazione.

Il Senato, approvando oggi senza modificazioni il disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, garantisce la continuità del sostegno dello Stato per il completamento della ricostruzione. Si può ragionevolmente prevedere che nell'arco di quattro o cinque anni l'intervento potrà essere positivamente concluso.

Le leggi dello Stato hanno fin dall'inizio delineato un modello che prevedeva, assieme al trasferimento delle risorse finanziarie, l'affidamento alla regione Friuli-Venezia Giulia delle maggiori responsabilità. È spettato alla regione definire con sue leggi i criteri e le modalità dell'intervento, individuare i soggetti destinatari, secondo, però, principi generali contenuti nella legislazione statale. Sempre su queste indicazioni, la regione ha chiamato le istituzioni del governo locale a concorrere in alcune decisioni, in particolare in quelle più direttamente incidenti sulle diverse realtà territoriali. Il sistema delle autonomie locali, a sua volta, nella predisposizione e nell'attuazione ad esso delegata dei piani annuali di intervento, ha saputo realizzare un produttivo ed efficace scambio con la popolazione che, direttamente impegnata nella ricostruzione della propria casa, voleva partecipare alle scelte che riguardavano l'intera comunità locale.

Questo modello, che poteva dapprima apparire rischioso, ha dispiegato tutta la sua validità ed è stato uno dei presupposti per l'esito positivo di una impresa così vasta e complessa.

Nell'aprile del 1985 la regione ha presentato un dettagliato rendiconto e nell'agosto successivo ha avanzato un'ulteriore richiesta di fondi per il completamento delle opere nei settori ad essa delegati. L'uso delle risorse messe a disposizione dallo Stato, non diversamente che per quelle della privata solidarietà, è stato attento ed oculato. Si è trattato, in definitiva, di una grande spesa di investi-

mento che si è tradotta nella rinnovazione del patrimonio abitativo, nella ricostruzione di opere e di infrastrutture pubbliche, in una adeguata dotazione di servizi sociali.

Il disegno di legge al nostro esame corrisponde alla richiesta della regione e a quelle formulate dalle amministrazioni dello Stato, collocandosi quindi nella continuità legislativa ed organizzativa fin qui positivamente sperimentata. Le strutture centrali e periferiche dello Stato non sono state seconde nell'impegno di concorrere al processo di ricostruzione nei settori di loro competenza e hanno compiuto quindi a pieno il loro dovere, così come avevano saputo fare nel periodo dell'emergenza.

Era importante infatti, se pure nella diversità delle cadenze temporali, accompagnare alla ricostruzione delle case anche quella degli edifici demaniali e di culto, il ripristino del patrimonio culturale e di interesse storico-artistico, così come era necessario nel comprensorio colpito dare corso ad opere di sistemazione idrogeologica e di sistemazione della viabilità statale.

Contestualmente procedevano i programmi di altre pubbliche istituzioni già in atto prima del terremoto, come quelli del completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio, per l'ammodernamento e il raddoppio della linea ferroviaria Pontebbana, nonché quello per l'edilizia della nuova Università di Udine. Anche questi programmi trovano ora ulteriori indicazioni ed i necessari finanziamenti. Non si tratta quindi solo della ricostruzione delle case e del ripristino delle opere pubbliche, ma del rifacimento complessivo di tutto un sistema insediativo e dei suoi collegamenti interni ed internazionali.

Va ricordato inoltre che la legislazione dello Stato scelse fin dall'inizio di affidare alla ricostruzione anche precise finalità di sviluppo economico e sociale, di riassetto del territorio, di propulsione alla produzione e all'occupazione. Le iniziative e gli interventi sopra richiamati vanno quindi valutati in quest'ottica complessiva ed erano di indubbio sostegno e stimolo alla volontà della gente di rimanere nei suoi paesi, di ricostruirli, proprio perchè si garantivano anche prospettive di rinascita e di sviluppo.

Il problema dello sviluppo dei territori colpiti, e fra questi di quelli più marginali e della montagna, è una pagina ancora aperta, una politica che va ancora perseguita e sostenuta. Garantire sicure prospettive alle comunità ricostruite è fine di interesse generale affinché queste, con l'intera regione, possano utilmente svolgere il ruolo loro assegnato.

Il provvedimento contiene ancora disposizioni rese necessarie per adeguare precedenti norme: sono quelle di regolazione dei rapporti tra Stato e regione, quelle in materia di beni demaniali, di ricomposizioni fondiarie, di dotazione organica dei comuni ed altre ancora. C'è la proroga di un sistema di agevolazioni fiscali che sono state di grande sostegno alla ricostruzione. È evidente che nel settore pubblico l'agevolazione va a riduzione del trasferimento e quindi evita un inutile giro finanziario e snellisce l'impiego. Per i privati invece essa si traduce in un contributo indiretto, anche se circoscritto e finalizzato. A questo proposito vorrei precisare che, anche in presenza di formulazioni legislative non del tutto simili, resta ferma un'unica volontà legislativa, che è quella di assimilare pienamente, anche ai fini dell'esenzione dall'IVA, l'intervento dei privati a quello pubblico, senza lasciare soluzioni di continuità e senza differenziazioni.

La proroga delle agevolazioni è appunto riconferma di questa volontà di non differenziare il regime agevolativo nè distinguendo tra privato e pubblico, nè discriminando tra chi ha completato e chi deve invece ancora, e non per sua colpa, ultimare le opere. L'onere che lo Stato si è qui assunto è stato peraltro compensato — come recenti analisi hanno attestato — da un aumento del gettito più elevato che in altre simili realtà del paese.

Nel disegno di legge in esame trova collocazione un pacchetto di disposizioni che riguardano alcune zone delle Marche colpite dal terremoto del 1972 e dal movimento franoso del 1982. Si tratta, oltre che di un adeguamento di precedenti norme, di una serie di interventi mirati, finalizzati cioè a risolvere alcune questioni ancora aperte.

Questo stare insieme delle Marche e del

Friuli in un provvedimento a me personalmente non dispiace, facendomi ricordare come proprio alcuni amministratori marchigiani di Ancona furono tra i primi a venire in Friuli per darci i primi consigli, per offrirci il contributo della loro allora recente esperienza di terremoto.

In conclusione, un'ultima considerazione. Una grande calamità naturale come quella del Friuli, come purtroppo altre, esige una risposta tempestiva ed efficace da parte della solidarietà nazionale e delle istituzioni. Queste debbono impegnarsi in un disegno globale ed ampio, non solo per riparare alle conseguenze della catastrofe, ma anche per verificare la condizione della zona colpita, per valutarne le potenzialità di sviluppo dopo la ricostruzione e quindi per sostenerne la rinascita complessiva nell'interesse generale. È questo un compito arduo, ma non eludibile, in quanto è condizione per il successo dell'operazione, e questa mi pare anche una lezione imparata dall'esperienza del Friuli.

Nel chiedere il voto favorevole del Senato, devo sottolineare ancora come fin qui, nel Parlamento nazionale, su questi provvedimenti si sia sempre verificata una sostanziale unità delle forze politiche. Talora, sono emerse differenziazioni, diversi punti di vista, ma si sono poi sempre trovate soluzioni equilibrate, significative intese, e questo è stato e rimane un altro importante elemento di questa nostra vicenda. Dalla consapevolezza della vastità e della delicatezza dell'impresa, è nata questa comune volontà, che anche oggi il Senato ribadisce, delle popolazioni, delle istituzioni locali e nazionali di raggiungere infine l'obiettivo del completamento della ricostruzione e di una prospettiva certa di sviluppo delle zone terremotate del Friuli e delle Marche. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castiglione.

* **CASTIGLIONE, relatore.** Poche considerazioni aggiuntive a quanto ha già detto, in sede di replica, il collega Beorchia. Tutti gli interventi in discussione generale hanno sottolineato la positività della legislazione che

ha riguardato gli interventi per la ricostruzione del Friuli e hanno sottolineato altresì come la metodologia di intervento abbia dato buon esito e buoni frutti. Mi riferisco soprattutto al Friuli perchè la parte più consistente del provvedimento in esame riguarda le zone terremotate del Friuli, ma anche per le Marche potrei fare le stesse considerazioni circa l'opportunità e l'incisività degli interventi previsti da questo disegno di legge.

Desidero dunque fare alcune riflessioni sulla parte della legge che riguarda la ricostruzione nel Friuli. Bisogna innanzitutto sottolineare la positività dei risultati, per dimostrare una volta tanto che, a provvedimenti di spesa fatti per sopperire a certe necessità, ha corrisposto tempestivamente l'utilizzazione degli stessi stanziamenti, per cui vi è stata l'efficienza negli interventi e si sono avuti risultati tangibili e concreti. Le ragioni per cui questi obiettivi si sono potuti concretizzare e realizzare stanno nella metodologia, e cioè nel ricorso alle autonomie locali non attraverso una delega generalizzata. Molto si discute sul decentramento, sui ruoli e sulle funzioni che le autonomie locali possono avere in un'azione programmatica, di rinascita, di ricostruzione e di sviluppo economico di determinate zone, ma la concretezza delle funzioni di intervento, di sostegno in un'azione programmatica legislativa generale da parte delle autonomie locali sta nell'attribuzione, contenuta nelle leggi di spesa, di compiti di intervento specifici: non si può più pensare di intervenire attraverso una delega generica, attraverso leggi generali, ma attraverso la attribuzione specifica, nelle leggi di intervento con programmazione specifica, di un ruolo che le autonomie locali possano esercitare, affinché attraverso questa partecipazione e questo intervento si ottengano la maggiore immediatezza e la maggior conoscenza dei problemi rispetto ai quali si deve intervenire, ma anche la maggior possibilità di mobilitazione delle energie locali che debbono collaborare ad un processo di ricostruzione.

Molto si è detto — ed è vero — della capacità, della tenacia, della laboriosità delle popolazioni friulane che sono stati elementi

essenziali della ricostruzione; ed è evidente che quello che oggi non è ricostruito riguarda la parte più debole e più anziana della popolazione che non ha potuto essere protagonista di questo processo. Il dato estremamente positivo delle energie che si sono sprigionate dalla volontà di ricostruire e di partecipare non avrebbe potuto esplicitarsi compiutamente da parte delle popolazioni interessate se non ci fosse stata la saldatura del legame con le autonomie locali, del legame con una legislazione di tipo nuovo che ha reso coscienti tutti della possibilità concreta di ricostruire, di cominciare, in un processo nuovo di sviluppo e di rinascita, ad avviare concretamente questo grande processo di rinascita e di ricostruzione.

Questa legge ha allora proprio il compito di consentire la conclusione positiva del programma di ricostruzione; e tanto positiva è stata la precedente legislazione che non è stato necessario, nella formulazione di questo provvedimento, dare particolari disposizioni. È bastato riconferire alle autonomie locali — parlo soprattutto dell'articolo 1, poichè gli articoli successivi riguardano una serie di interventi particolari nei vari settori per quanto concerne le competenze dello Stato e alcune normative, come ha già ricordato il senatore Beorchia, che riguardano problemi di materia fiscale — i compiti già esistenti. La positività della precedente legislazione ha consentito, con un semplice articolo 1, di determinare il finanziamento di completamento dell'opera di ricostruzione, perchè le norme precedenti hanno ben funzionato.

Va ancora rapidamente sottolineato che la consistenza dell'intervento non è data solamente dalla norma di copertura che indica in 750 miliardi lo sforzo finanziario, perchè questo va riferito al triennio 1986-88; infatti sia le previsioni di spesa per gli anni successivi sia gli altri tipi di intervento, ad esempio le ferrovie, connessi ad altre particolari forme di finanziamento, portano a far considerare che lo sforzo complessivo del provvedimento arriva a 2.500 miliardi circa, tenuto conto del fatto che in esso è ricompresa anche la regione Marche. Si tratta pertanto di un grosso sforzo compiuto dalla solidarie-

tà nazionale per consentire la positiva conclusione di un'esperienza importante che ha dimostrato che, di fronte alla calamità e alle sventure che colpiscono le nostre popolazioni, si può reagire non solo venendo incontro ai bisogni più urgenti, ma anche attraverso un organico e ragionato processo di ricostruzione e di rinascita.

Infine, in relazione agli interventi svolti e ad alcune considerazioni della senatrice Gherbez, vorrei nuovamente ricordare che abbiamo altri disegni di legge riguardanti il Friuli-Venezia Giulia. Vi è il provvedimento per lo sviluppo delle aree di confine, fermo alla Camera. Al Senato c'è il provvedimento tendente a stabilire una legislazione di tutela per le minoranze slovene presenti in quella regione. Si tratta di questioni che devono essere affrontate e concordo con il senatore Tonutti il quale ci ha ricordato che la solidarietà tra le forze politiche della regione — riprodottasi qui in Parlamento — è stata uno strumento di fondamentale importanza per dare una soluzione tempestiva ed organica ai problemi di quelle zone, ma ha anche consentito di avere la forza e la tenacia di attuare poi gli obiettivi posti e le indicazioni che da quei provvedimenti emergevano.

Auspico che tale solidarietà debba ritrovarsi anche sotto questi aspetti. La regione Friuli-Venezia Giulia, come tutti affermano, ha un ruolo importante, è una regione di confine che deve svolgere un ruolo internazionale e che deve trovare una sua collocazione anche nell'ambito delle politiche della Comunità economica europea. È una regione a statuto speciale.

A conclusione di questo dibattito, mi auguro che la solidarietà politica riscontrata sul provvedimento relativo alle zone terremotate aiuti il Parlamento ad affrontare anche gli altri importanti problemi legati al Friuli-Venezia Giulia. Ciò è essenziale per fare buone leggi e per avere poi il sostegno fondamentale delle forze politiche e sociali e delle popolazioni per realizzare compiutamente gli obiettivi fissati.

Per queste considerazioni, il relatore si augura che, nel consenso generale, questa sera il provvedimento al nostro esame possa trovare quella soluzione positiva tanto attesa

dalle popolazioni interessate. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha poco da aggiungere dopo aver ascoltato sia i relatori che i senatori che sono intervenuti.

Voglio semplicemente sottolineare — come è stato già fatto — il significato e l'importanza di questo provvedimento legislativo che viene dopo due provvedimenti significativi, il n. 546 del 1977 e il n. 828 del 1982. Tutti i colleghi hanno sottolineato l'importanza di tali provvedimenti e, per quanto riguarda il Friuli, occorre ricordare che con essi si è arrivati quasi al 90 per cento della fase di ricostruzione. Occorre tuttavia completare alcune opere e compiere alcuni interventi, così come è stato richiamato, per arrivare a quel processo dinamico a cui facevano riferimento molti degli intervenuti, un processo dinamico che ha il significato di un processo di evoluzione e di sviluppo che gratifica le popolazioni friulane, ma anche tutto il nostro paese.

Certo, gli interventi sono indirizzati a momenti importanti, quali ad esempio l'edilizia abitativa e la sistemazione idrologica del bacino interregionale del Tagliamento e dell'alto Po. Vi è, inoltre, una serie di opere legate anche ai beni immobili, religiosi e demaniali. Ritengo comunque che tale processo risponda alle esigenze espresse dalle popolazioni friulane.

Con questo provvedimento certamente si evidenzia il significato di un intervento del Parlamento, così come è stato detto, della solidarietà nazionale, ma anche del Governo. Il provvedimento che stiamo discutendo nasce dall'unificazione di quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare, ai quali però il Governo ha dato una sua testimonianza attiva di impegno; infatti li ha seguiti con molta attenzione nella fase parlamentare. Desidero ricordare agli onorevoli senatori che proprio pochi giorni fa, in quest'Aula, abbiamo approvato un intervento altrettanto

significativo, precisamente quello concernente le aree doganali di Coccau (65 miliardi previsti dall'intervento statale che si aggiungono ai 30 miliardi previsti dall'intervento regionale). Ritengo che anche ciò dia il senso dell'impegno del Governo, soprattutto dopo la realizzazione dell'autostrada Udine-Tarvisio, così come è stato ricordato questa sera.

Per quanto riguarda la regione Marche, colpita dal terremoto del 1972 e dal movimento franoso del 1982, questo provvedimento va incontro ad una serie di problemi, come quello del recupero di alcuni centri storici, della costituzione e realizzazione della università di Ancona, della costruzione di stabilimenti ospedalieri e di interventi nel campo dell'edilizia abitativa. Devo ricordare che anche il CER (Comitato dell'edilizia residenziale) negli scorsi mesi ha assicurato dei flussi finanziari proprio ad Ancona, in virtù dell'esigenza abitativa che si era manifestata in quest'area.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo che il clima che abbiamo registrato questa sera, un clima di grande convergenza, dimostri l'impegno del Parlamento, del Governo e delle popolazioni friulane e marchigiane. È stato giustamente affermato in questa sede che vi è stata una parte importante realizzata anche dalle regioni, dai comuni e dalle istituzioni locali. Certamente, molti degli interventi non avrebbero potuto essere realizzati se non ci fosse stata questa grande partecipazione, mobilità, serietà ed impegno nell'azione dell'iniziativa che è stata portata avanti. Ritengo che questi flussi finanziari non seguano semplicemente un dato puramente ricostruttivo dei comuni, dei beni immobili — così come è stato richiamato — ma rappresentino una spinta ulteriore ad un processo di evoluzione, di sviluppo economico e culturale. Questo credo che sia il significato, il dato coerente, che il Governo porta avanti e ha cercato di portare avanti, con un impegno costante che viene incontro alle esigenze manifestate dalle collettività interessate e dall'impegno, dalle attese e dalla volontà sovrana del Parlamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1999:

Art. 1.

1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.

2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, sono altresì assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

È approvato.

Art. 2.

1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave è autorizzata la spesa di lire 280 miliardi nel periodo 1987-1991, dei quali lire 20 miliardi per il 1987 e lire 40 miliardi per l'anno 1988. Di tale spesa sono riservate una quota di lire 60 miliardi al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.

È approvato.

Art. 3.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che inten-

dano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, definisce le modalità e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) gli immobili siano compresi in zone classificate con S=12 o in comuni classificati disastri ai sensi della vigente legislazione regionale;

b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;

c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico.

2. È riconosciuta priorità agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.

È approvato.

Art. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991. In ogni progetto relativo ai predetti complessi è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in lire 5 miliar-

di per il 1986 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'interno, è riservata la quota di lire 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991.

È approvato.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro e per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

È approvato.

Art. 6.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché per i concorsi di cui all'articolo 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi nel periodo 1986-1991.

2. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in lire 5 miliardi per il 1986 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1.

4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

5. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

MITROTTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, dal momento che devo esprimere una posizione articolata del mio Gruppo parlamentare di fronte a questo provvedimento, posizione che si traduce nel rigetto degli articoli 6, 7 e 16, ritengo di dover intervenire subito per dichiarazione di voto sull'articolo 6, dichiarazione che si intenderà ripresa anche per gli articoli 7 e 16.

Gli articoli 6, 7 e 16 del disegno di legge al nostro esame e quelli che si riferiscono al finanziamento della ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia lasciano perplessi per taluni aspetti che li sottendono, aspetti che mettono a nudo la povertà della funzione di controllo del Parlamento, dello Stato italiano. Dedichiamo tanto tempo alla fase di emanazione delle leggi ma dedichiamo pochissimo tempo o quasi niente alla fase di applicazione e di controllo delle leggi stesse.

Con le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 16, contenute nel disegno di legge al nostro esame, si vuole procedere ad una inammissibile sanatoria degli illeciti posti in essere nella ricostruzione del cosiddetto centro storico di Venzone. Onorevoli senatori, tenterò di sintetizzare taluni riferimenti che mettono a nudo una realtà che non è emersa in nessuno degli interventi che sono stati fatti fino a questo momento.

Il centro storico di Venzone è stato completamente raso al suolo dalle indiscriminate demolizioni fatte eseguire dal comune nell'inverno 1976-1977. Ho sotto mano l'avviso di convocazione del consiglio comunale presso la scuola materna, in prima convocazione,

per il giorno 28 dicembre 1976 alle ore 14, per la discussione del seguente ordine del giorno: esame del bilancio, delibera di adesione al progetto canadese (e sarà questo un riferimento che coglierò anche nel seguito dell'intervento), delibera del piano di demolizione del centro storico, varie ed eventuali.

Ho anche l'avviso del sindaco di Venzone, che rende noto che con il 1° febbraio 1977 inizieranno i lavori di demolizione dei fabbricati irrecuperabili e di asporto delle macerie su tutto il territorio comunale. Quindi il sindaco invita tutti i proprietari interessati dalle ordinanze di demolizione a provvedere al recupero dei materiali o delle masserizie giacenti nei fabbricati da demolire e da asportare entro la data del 1° febbraio 1977.

Quindi si tratta di una realtà che andava focalizzata e correlata alla operatività delle norme già varate e delle nuove norme integrative che stiamo varando. Ancora, è da osservare, in merito a questi articoli che ho richiamato, che tali demolizioni a rasoterra hanno comportato la conseguente inefficacia del decreto di vincolo del 30 gennaio 1981 del Ministero dei beni culturali, a causa dell'inesistenza fisica dei beni oggetto del provvedimento. Infatti non può essere vincolato un bene che non esiste.

Come caso limite, tale decreto ha preteso di vincolare anche gli edifici distrutti dai bombardamenti aerei del dicembre 1944 e non ricostruiti. C'è da aggiungere anche questo particolare: nessuno si è riferito ad una situazione di immobili che già era rientrata nelle cure e nelle provvidenze dello Stato,

talchè è successo che chi aveva beneficiato di un intervento, relativamente agli eventi bellici, si è ritrovato poi con le nuove provvidenze ad essere ancor meglio ed ancor più ristorato.

Ancora, è da sottolineare che la concessione dei contributi per il restauro degli edifici del centro storico di Venzone deve ritenersi insuperabilmente impedita dalla circostanza che si tratta invece di integrale ricostruzione e non di restauro, in applicazione e con i finanziamenti della legge regionale n. 63 del 1977 sulla ricostruzione del Friuli. Pertanto le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 45 del 1980, sostituite dall'articolo 4 della legge regionale n. 53 del 1984, si rifanno al richiamato articolo 3 della legge del 21 dicembre 1961, che ho sotto mano.

In particolare questo articolo 3 così recita: «In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari». Con evidenza solare mi sembra che vi sia una disattesa della normativa esistente.

Dicevo che le disposizioni dell'articolo 3 della legge del 21 dicembre 1961, n. 1552, sono, nel caso di Venzone, irrimediabilmente inapplicabili. L'ultima disposizione citata, infatti, quella che ho letto dal testo della legge che ho sotto mano, si riferisce specificatamente ad interventi per la conservazione del patrimonio artistico nazionale vincolato e, con disposizione restrittiva, al solo restauro degli immobili artistici di proprietà privata.

Ancora, è da sottolineare, per aggiungere una tessera al mosaico che sto tentando di ricostruire, seppur succintamente, che l'amministrazione regionale ha commesso un grave arbitrio provvedendo all'anticipazione di tali fondi per conto della sovrintendenza ai monumenti di Trieste, in attuazione del citato articolo 44, primo e secondo comma, della legge regionale n. 53 del 1984, che non investiva la realtà oggettiva dei luoghi.

Inoltre, deve essere segnalata l'arbitraria nuova edificazione di volumi non esistenti

alla data del 6 maggio 1976 ed io al riguardo abbozzerò una stima sulla scorta di dati rilevati *in loco*, che quantificherò economicamente per dare una dimensione economica all'illecito che sto denunciando. Edifici distrutti dai bombardamenti aerei nel dicembre 1944, circa 25.000 metri cubi; sopraelevazioni ed ampliamenti rispetto alla consistenza, al 6 maggio 1976, circa 15.000 metri cubi, per un totale quindi di 40.000 metri cubi. Inoltre, devono essere aggiunti i volumi relativi alla ricostruzione di edifici, il cui diritto al contributo è stato trasferito ed utilizzato al di fuori del centro storico, perchè si sono avuti anche questi casi. Per questi ultimi immobili è possibile una valutazione, sulla scorta delle preesistenze dell'edificato, intorno ai 10.000 metri cubi. Siamo quindi ad un totale di circa 50.000 metri cubi. Una valutazione approssimativa in termini di costi dell'illecite edificazioni la si può ottenere quantificando in 500.000 lire al metro cubo, vuoto per pieno, questi volumi talchè i 50.000 metri cubi moltiplicati per 500.000 lire al metro cubo danno un valore complessivo di 25 miliardi.

Voglio fermarmi qui per non esorbitare dalla materia strettamente collegata con gli articoli che ho citato, vale a dire il 6, il 7 ed il 16. Mi limiterò pertanto a sottolineare che, in forza di queste denunce, esprimo il voto contrario sull'articolo 6, voto che ribadirò al momento della votazione degli articoli 7 e 16.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge a titolo di concorso sulle somme che la regione stessa, in attuazione del-

l'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano.

2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

Passiamo alla votazione.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Ribadisco il mio voto contrario in relazione all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 8.

1. Per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonché per gli interventi sulla strada statale n. 13 Pontebbana, di cui all'articolo 5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1991. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 sono determinate rispettivamente in lire 10 miliardi e in lire 15 miliardi.

È approvato.

Art. 9.

1. Ai fini della realizzazione, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nonché di strutture per lo scambio merci strada-rotai, ed ai fini della predisposizione, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, di un progetto mirato alla ripresa economica delle zone di transito delle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 30 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

È approvato.

Art. 10.

1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la complessiva quota di lire 650 miliardi nel periodo 1987-1989 è destinata agli interventi relativi all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria da Pontebba al confine dello Stato, della linea Udine-Tarvisio, alla realizzazione della circonvallazione di Udine, al raddoppio ferroviario del ponte sul Tagliamento di Casarsa della Delizia, nonché, per una quota di lire 15 miliardi, allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia collegate alla medesima ferrovia Udine-Tarvisio, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

È approvato.

Art. 11.

1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'università di Udine, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'articolo 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spe-

sa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facoltà di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987 e lire 17 miliardi per l'anno 1988.

2. I programmi di cui al comma 1 debbono essere formulati sentito il comune di Udine, il quale provvederà se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.

3. Al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine è assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

4. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle università del Friuli-Venezia Giulia è consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.

5. Al fine di assegnare all'università degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalità previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzato, in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'università di Udine nel quadro delle disponibilità di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della predetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.

È approvato.

Art. 12.

1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo-

merci ferroviario di Cervignano del Friuli, di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata l'erogazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1989.

2. Le quote per ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in lire 5 miliardi.

È approvato.

Art. 13.

1. Ai fini di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.

È approvato.

Art. 14.

1. Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

È approvato.

Art. 15.

1. Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 novembre

1982, n. 828, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione».

È approvato.

Art. 16.

1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarietà nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti già realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e che siano comunque in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Confermo il voto contrario all'articolo in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 17.

1. I comuni classificati disastriati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Vene-

zia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, entro il 31 agosto 1986, abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilità, previo comando alla Regione, del personale indicato dalle medesime leggi regionali, potranno ampliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria dotazione organica, con apposita e motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della metà — calcolata per difetto — delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alla necessità da soddisfare. Per altro, qualora sia stata chiesta una sola unità lavorativa, l'ampliamento della dotazione organica potrà venire disposto per un posto.

2. Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al comma 1, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.

3. I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non risultasse fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.

4. Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1988.

5. Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.

È approvato.

Art. 18.

1. La lettera *a*) dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sostituita dalla seguente:

«*a*) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonchè le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, nonchè le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi».

È approvato.

Art. 19.

1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilità.

3. Tutti gli atti di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

È approvato.

Art. 20.

1. I termini di cui all'articolo 5, commi 1-*quater* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

2. Il termine di cui all'articolo 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

È approvato.

Art. 21.

1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della Regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.

2. L'individuazione dei singoli beni sarà effettuata dalla Regione e il Ministro delle finanze adotta i necessari decreti di trasferimento.

3. La Regione regolerà con propria legge il passaggio dei beni trasferiti ai sensi del pre-

sente articolo al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

È approvato.

Art. 22.

1. Per tutte le opere ed immobili ultimati — anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire — entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione dei quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'articolo 1 della presente legge ovvero dalla Regione, la licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire s'intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, semprechè dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.

2. La regolarità e la conformità di cui al comma 1 sono attestate dal sindaco del comune interessato. In presenza di tale attestazione non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 1 e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 23.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, dando priorità alla ricostruzione del teatro delle Muse di Ancona e del teatro La Fenice di Senigallia, è concesso alla Regione medesima ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988.

2. Il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è ulteriormente elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo.

3. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono soppresse le parole «nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare».

Art. 24.

1. Per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e della mensa dell'ERSU di Ancona, facente parte del polo universitario di Torrette, danneggiati dagli eventi sismici delle Marche e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 70 miliardi, nel periodo 1987-1991, di cui lire 15 miliardi da destinare alla provincia di Ancona, lire 30 miliardi alla provincia di Macerata e lire 25 miliardi alla provincia di Ascoli Piceno, dei quali lire 7 miliardi per interventi di risanamento nel centro storico del capoluogo.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1987 e lire 5 miliardi per il 1988.

3. La Regione individua gli investimenti da finanziare e le quote annuali da assegnare alle singole province.

È approvato.

Art. 25.

1. Per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e

del museo archeologico nazionale di Ancona, nonchè al restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-1990, da iscriversi sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le relative quote sono determinate in lire 3 miliardi per il 1986, lire 6 miliardi per il 1987 e lire 6 miliardi per il 1988.

È approvato.

Art. 26.

1. Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, e dal quarto comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e successive modificazioni, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

2. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni tipo da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti.

3. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 27.

1. La facoltà concessa al comune dalle disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, di procedere all'esproprio degli immobili ovvero di sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea, ai proprietari interessati, può essere esercitata anche nel caso in cui si tratti di singole unità immobiliari i cui proprietari non abbiano aderito ad iniziative di altri condomini

intese alla ricostruzione, al consolidamento ed alla ristrutturazione dell'edificio. In tale caso il comune, oltre che provvedere direttamente agli interventi, ha facoltà di contribuire per le quote di competenza alle spese necessarie per la esecuzione degli stessi.

2. La delega prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, può essere rilasciata anche ai soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e in tal caso sono previste le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del medesimo decreto-legge.

3. La percentuale del 70 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, è ridotta al 50 per cento.

4. Nel caso in cui gli alloggi restituiti ai proprietari siano locati, nella determinazione dell'equo canone si dovrà tenere conto della riduzione della quota di rimborso.

È approvato.

Art. 28.

1. Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore del porto, è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi di cui lire 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 5 miliardi per il 1987 e lire 10 miliardi per il 1988.

3. La realizzazione degli interventi viene attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973, n. 737.

È approvato.

Art. 29.

1. Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in complessive lire 80 miliardi per il periodo 1986-1988,

di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come modificata dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in sede di riparto annuale dei fondi stessi.

2. Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, nonché, per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo, è concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988.

3. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi per il periodo 1987-1990, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno.

4. Ai soggetti indicati nell'articolo 6, commi secondo, quarto ed ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, quattordicesimo comma, della medesima legge per quanto concerne l'acquisizione gratuita al comune di Ancona delle aree di sedime degli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana.

È approvato.

Art. 30.

1. Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77, valutati in lire 20 miliardi, e del tratto Mercatello-Selci (secondo lotto) della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano, valutati in lire 35 miliardi, nonché per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 16, nel tratto Falconara-Pontelungo

di Ancona, valutati in lire 40 miliardi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989. Le quote di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988 fanno carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

È approvato.

Art. 31.

1. Per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'università di Ancona è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il periodo 1987-1991, dei quali lire 3 miliardi per il 1987 e lire 8 miliardi per il 1988.

2. L'utilizzazione dei fondi avviene secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

È approvato.

Art. 32.

1. È autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprietà dello Stato denominato piazza d'Armi.

2. Il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

È approvato.

Art. 33.

1. Ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la

costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale, è autorizzato uno stanziamento di lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989 di cui lire 2 miliardi per il 1987 e lire 2 miliardi per il 1988.

2. I proprietari degli immobili da demolire che intendono ricostruire in altra zona del comune di Ancona possono usufruire, in alternativa all'indennità di espropriazione, di un contributo determinato ai sensi e con le modalità della legge 2 maggio 1983, n. 156, e successive integrazioni e modificazioni.

È approvato.

Art. 34.

1. Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, si applicano nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche fino al 31 dicembre 1990.

È approvato.

Art. 35.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e gli enti ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge medesima anche prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. A tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connesso con lo stato di realizzazione degli interventi.

È approvato.

Art. 36.

1. L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona è autorizzata, in deroga

al divieto di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporto urbano per il collegamento della città con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana.

2. La determinazione delle unità da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È approvato.

Art. 37.

1. All'onere di lire 780 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1986-1988, salvo quanto specificamente disposto negli articoli 10, 29, comma 1, e 30, comma 1, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 300 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto» e, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1987 e a lire 100 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stesso stanziamento all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Difesa del suolo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 38.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TOROS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOROS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a nome della Democrazia cristiana esprimo il parere favorevole su questo disegno di legge per il completamento della ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia dopo il terremoto del 1976 e per gli interventi nelle Marche a seguito delle note calamità.

Al di là degli stanziamenti che il provvedimento indica per far fronte al completamento della ricostruzione, vorrei soffermarmi brevemente sulle motivazioni del voto del nostro Gruppo. Per quanto riguarda la regione Marche mi riferisco — e le faccio mie — alle indicazioni e alle valutazioni emerse nelle relazioni al provvedimento che, anche se stiamo per votare questa sera, sappiamo essere nei fatti già in vigore. Sul problema relativo alla regione Friuli-Venezia Giulia vorrei in particolare dire che sarebbe stato necessario un ulteriore approfondimento su alcuni specifici aspetti, eventualmente con alcune modifiche, tenendo conto anche delle considerazioni fatte in questo dibattito e che saranno fatte in sede di dichiarazione di voto. Tuttavia, nel suo insieme, questo provvedimento affronta e risolve i problemi legati al completamento della ricostruzione che la regione Friuli-Venezia Giulia ha fortemente voluto.

Ad oltre dieci anni dal terremoto del 1976 questa è la quarta legge di finanziamento per la ricostruzione. Il Friuli-Venezia Giulia è una regione storicamente e geograficamente posta ai confini dell'Italia, ma con questa solidarietà nazionale ed internazionale ha visto premiati gli sforzi fatti nel dopoguerra per inserirsi in modo globale nella vita economica oltre che politica e sociale del paese.

Il lavoro fatto è stato enorme ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti e — va ricordato — anche per merito di una classe politica che troppo spesso viene giudicata in modo eccessivamente severo e superficiale. La rico-

struzione è stata possibile anche perchè il Governo ed il Parlamento di allora hanno avuto coraggio e fiducia nell'affidare alla regione ed ai comuni la gestione della ricostruzione insieme allo sviluppo di quelle zone. È stata questa la strategia vincente, già delineata dall'inizio con il decreto-legge del 13 maggio 1976, convertito poi nella legge n. 336 del 29 maggio dello stesso anno. Penso sia giusto affermare che con quell'articolo 1 si sono poi sviluppate tutte le leggi statali e regionali. I contenuti di questo provvedimento erano stati definiti dal presidente del consiglio Moro con i Ministri direttamente interessati, con i rappresentanti friulani nel Governo e i parlamentari e con l'allora presidente della regione Antonio Comelli. «Ve la sentite di assumere queste responsabilità?», fu la domanda che rivolse Aldo Moro. La risposta fu positiva e positiva fu la realizzazione del progetto, che rendeva la ricostruzione insieme allo sviluppo un fatto di popolo.

Il rapporto triangolare Governo centrale-regione-governo locale è stata la vera chiave di volta di quanto si è fatto successivamente. Questo va a merito di tutte le forze politiche che unitariamente hanno sostenuto ed incoraggiato chi doveva materialmente operare.

Come democratici cristiani siamo particolarmente lieti che questo atto di coraggio abbia dato e stia dando concreti e positivi risultati, legati come siamo culturalmente e storicamente alla valorizzazione delle autonomie locali come momento centrale e primario dell'amministrazione e del raccordo tra il paese reale e le strutture di governo.

Con questa legge arriviamo alla conclusione della vicenda legislativa legata al terremoto di oltre dieci anni fa e ritengo doveroso, a nome della Democrazia cristiana, dare atto al Governo, così come agli altri Governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, della volontà di dare concreta attuazione al disegno globale della ricostruzione e di aver voluto proseguire, a fianco di questo, nell'altro disegno, cioè di fare del Friuli-Venezia Giulia non più area marginale ma, attraverso un imponente sistema anche di infrastrutture e di comunicazioni, veramente un importante punto dell'Italia proiettato verso l'Europa. (*Applausi dal centro*).

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, riprenderò un po' il filo di quanto ho detto prima in merito agli articoli 6, 7 e 16 per dare maggiore e miglior senso ad una dichiarazione per conto del mio Gruppo che ci vede favorevoli nei confronti della complessiva operatività del disegno di legge al nostro esame, ma che ci vede altresì fermamente oppositori di quella parte della legge che si sta varando a copertura degli illeciti che ho denunciato. È un grosso scandalo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo: fabbricati per 25.000 metri cubi distrutti dai bombardamenti del 1944 e indennizzati a suo tempo sono stati poi ricostruiti a spese dello Stato. Forse il miglior commento a questo stato di cose, ad uno stato di cose di fronte al quale la relazione ci ricorda che vi sono stati 137 comuni gravemente danneggiati e 100.000 persone senza tetto, quasi 1.000 morti e 3.000 feriti, è che di fronte a questo spettacolo toccante anche il semplice tentativo di avviare una polemica politica si svuota, perde di significato. Mi riserverò in altra occasione, che può trovarci più freddi nel dibattito, nel confronto, nello scontro, di riprendere in esame questi temi, che comunque meritano quanto meno una segnalazione in Aula, anche perchè certi partiti hanno dimostrato di essere bravi e solerti nel qualificarsi i «pierini» della situazione, nel tentare di voler essere i primi della classe. Nel momento in cui sto parlando non esiste ancora la legge che dovrebbe derivare dall'approvazione del disegno di legge n. 1999, eppure ha circolato e circola — qualche copia è presente nell'Aula — un opuscolo a due colori, nero e rosso, stampato dal Partito socialista, con il quale si è offerto già da tempo il commento alla nuova legge: e la legge non esiste, la dobbiamo varare. Si rallegrino i comunisti di aver tenuto bordo a comportamenti siffatti! Si rallegrino anche coloro i quali, pur conoscendo questo stato di cose, non hanno voluto denunciarlo!

Anche questo particolare, accostato ai 137 comuni quasi totalmente distrutti, ai 100.000 senza tetto, ai quasi 1.000 morti, ai 3.000 feriti, emette uno stridore che dovrebbe far rabbrivire ciascuno di noi. Definire sciacallaggio politico il menare vanti per situazioni non onestamente valutate è il minimo: posso capire la necessità, posso capire il debito di ristorare chi è stato danneggiato negli affetti e nei beni da eventi imprevedibili, posso capire tutto questo, ma non posso capire che, in forza di queste stimolazioni che ognuno di noi ha avvertito e avverte, si ponga un coperchio benevolo su altre situazioni che meritano di essere denunciate. Chi è morto a causa di un terremoto mai e poi mai avrà potuto pensare di essere la scintilla che poteva innescare il fuoco distruttivo dell'abuso dei poteri, dell'illecito arricchimento.

Mi basta — e ritengo possa bastare a ciascuno di noi — la franca denuncia di questo stato di cose, e quella rivalutazione dell'impegno parlamentare che ha voluto sottolineare l'ex Ministro che all'epoca era impegnato di fronte a questi eventi, a testimonianza di questo valore nel quale io credo e per il quale mi sento motivato a prendere la parola. Ritengo che queste cose debbano essere dette, anche per una distinzione qualitativa del contributo che si offre, con il proprio consenso, al varo di questa legge.

Non presumo che l'apporto che offre il mio Gruppo sia qualitativamente migliore sul piano della tecnica legislativa, ma ritengo che esso abbia degli elementi distintivi che si traducono nel coraggio della denuncia, nella rinuncia alla strumentalizzazione dell'impegno politico per fini politici di parte ed elettorali, nella franchezza con cui all'interno del nostro partito usiamo criteri di esame e di valutazione che di certo non risentono di collegamenti tra rappresentanti di aree geografiche diverse. Dico questo perchè qualcuno potrebbe rilevare che qualche collega del mio partito alla Camera si è espresso magari in modo diverso. È stata ricordata qui l'unanimità: essa verrà riconfermata anche qui al Senato, perchè la vastità e complessità del tessuto normativo al nostro esame prevale di fronte ai rilievi par-

ticolari che ho mosso. Forse sarò e sono stato io stesso carente nel porre sul vetrino dell'analisi critica parlamentare l'intero tessuto normativo, ma occorre anche dire con altrettanta franchezza che l'organizzazione dei lavori parlamentari e la concezione ormai fossilizzata che si ha del parlamentare non offrono rimedi che riescano a mitigare l'incapacità di svolgere a pieno un mandato costituzionale che si sostanzia anche della parte dei controlli e della verifica dell'attuazione della legge. Questo debito, personalmente, me lo porto da sempre appresso, anche perchè le prime esperienze politiche le ho maturate sulle barricate dei consigli comunali dove la realtà è più viva ed immediata, dove l'esigenza di calarsi nei fatti è primaria rispetto alla possibilità stessa di far parte onorevolmente di questi consessi. Mi auguro che da queste denunce scaturisca in ciascuno di noi lo stimolo a migliorare e a rivedere le strutture parlamentari, con uno sforzo che, per la verità, è stato già delineato da talune determinazioni della Presidenza con riferimento a concorsi per l'immissione di nuove leve di funzionari qualificati e alla rivalutazione, o alla migliore valutazione e qualificazione dei funzionari esistenti; mi auguro che, affianco a questi provvedimenti, ci sia per il parlamentare la consolazione di essere messo nelle condizioni di espletare appieno le prerogative che la Costituzione e le leggi gli conferiscono, anche perchè un voto favorevole dato in queste condizioni, con l'oggettività dei rilievi che ho tentato di fare, è un voto favorevole che lascia l'amaro in bocca. Non ci si può sentire appagati solo dall'essersi distinti nell'effettuare una denuncia; non ci si può ritenere appagati dal fatto che ancora una volta si è avuta la capacità di sottolineare una presenza e un impegno diversi, in senso migliore, a confronto di altri impegni.

Peraltro, con le mie considerazioni, devo ritenere di aver chiaramente dimostrato la completa infondatezza e l'arbitrarietà delle disposizioni contenute negli articoli per i quali ho espresso il voto contrario. Questi articoli verranno approvati; ormai le posizioni assunte e dichiarate ne danno anticipata conferma; ma se è certo che verranno appro-

vati, è altrettanto certo che costituiranno una inammissibile ingiustizia nei confronti dei terremotati che si trovano al di fuori del centro storico di Venzone, nonché degli altri comuni del Friuli e delle località terremotate dell'intero territorio nazionale. Infatti, i palazzi ricostruiti surrettiziamente per farli rientrare nelle previsioni normative esistenti, fatti apparire come restaurati, con volumi dell'ordine da 3.000 a 5.000 metri cubi, resterebbero e resteranno di proprietà privata con inammissibili gratifiche a ogni singolo proprietario, e tutto ciò al netto dei contributi correttamente spettanti che vanno (secondo le mie stime) da un miliardo a due miliardi e in qualche caso anche al di sopra di queste cifre; e tutto questo a prescindere dagli aspetti di illecito che ho tentato di segnalare e di dimostrare anche con i riferimenti normativi che ho invocato. Peraltro, nella considerazione che la ricostruzione di quello che era il centro storico di Venzone è quasi ultimata, seppure con gli illeciti segnalati, per un doveroso senso di giustizia è da ravvisare l'esigenza intima che si avverte di rigettare l'approvazione di articoli come quelli che ho indicato. Ad esempio, in sostituzione dell'articolo 7, sarebbe il caso di prevedere una commissione di indagine sulla gestione dei fondi, vista la cospicuità degli stessi ed il meccanismo sperimentale che si è voluto avviare con l'ultima normativa emanata a proposito degli eventi del Friuli.

Ancora, sarebbe opportuno che quegli enti locali tanto osannati, tanto bravi nell'attuare le disposizioni delegate procedessero ad una verifica puntuale di quanto effettivamente spettava a ciascuno dei richiedenti i contributi dello Stato e sarebbe altresì auspicabile che queste amministrazioni ponessero mano anche a provvedimenti sanzionatori nei casi di illeciti accertati. Infatti che gli illeciti siano accertabili ritengo possa desumersi anche da quella documentazione fotografica che esiste e che taluni organi di stampa a più riprese e in varie occasioni hanno pubblicato.

Inoltre sarebbe opportuno, ad integrazione di una normativa che il mio Gruppo ritiene carente, disporre per il passaggio al demanio dello Stato, in quanto ente finanziatore, dei volumi eccedenti gli *standards* parametrici

correttamente spettanti a ciascun proprietario e sui quali non sia stato esercitato il previsto diritto di prelazione. Sarebbe altresì opportuno il passaggio *in toto* al demanio dello Stato delle nuove edificazioni sui sedimi dei fabbricati distrutti dai bombardamenti del dicembre 1944 e sui sedimi dei fabbricati il cui diritto al contributo è stato trasferito altrove. Mi sembra che queste proposte abbiano una razionalità ed una oggettività facilmente condivisibili.

Per quanto riguarda poi l'articolo 16, il collega Tonutti mi accennava qualcosa in proposito e mi sono riservato di chiarire nel corso di questo intervento le mie convinzioni. Devo sottolineare che non può essere dichiarata la pubblica utilità di un'opera pubblica già eseguita; il villaggio canadese di Venzone è stato eseguito ed ultimato ancora nell'anno 1977 con l'occupazione abusiva delle aree.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, la pregherei di concludere. Ha già superato il tempo a disposizione per la dichiarazione di voto.

MITROTTI. Signor Presidente, la ringrazio anche per la benevolenza con cui ha guardato il cronometro.

PRESIDENTE. È mio dovere farlo.

MITROTTI. La sua benevolenza mi ricorda la malevolenza di qualcun altro.

PRESIDENTE. La Presidenza non usa né malevolenza, né benevolenza. Segue il cronometro.

MITROTTI. Il mio vuole essere un affettuoso ricordo del presidente Valori, il quale era giudice di gara ineccepibile quando io chiedevo la parola. Non ha mai cronometrato così perfettamente i minuti e i secondi!

Comunque concludo subito, Presidente. Il villaggio canadese di Venzone — come dicevo — è stato eseguito ed ultimato nel 1977. Peraltro si registrò allora l'occupazione abusiva delle aree.

TONUTTI. Occupazione temporanea, non abusiva.

MITROTTI. No, non poteva al momento scattare l'occupazione temporanea.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, concluda il suo intervento, non accolga le interruzioni.

MITROTTI. Rinviamo questa spiegazione alla conclusione della seduta.

PRESIDENTE. Non raccolga le interruzioni e concluda, per cortesia.

MITROTTI. Pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, presupposto essenziale per il procedimento espropriativo nel caso in esame e in altri analoghi è insuperabilmente impedita dalla circostanza che le opere sono state già eseguite ed ultimate.

Ritengo che in base al cumulo delle considerazioni che ho tentato di enucleare, si possono trarre dal testo al nostro esame quegli elementi di perplessità e di rigetto chiaro per gli articoli 6, 7 e 16 che ci fanno motivare una contrapposizione parziale al provvedimento stesso ed un assenso, invece, a quella parte che concorre a chiudere il capitolo penoso delle conseguenze e degli strascichi relativi agli eventi sismici che hanno causato lutti nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo brevemente — come mia abitudine — per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico sul provvedimento in esame ed anche per complimentarmi con i relatori, senatori Beorchia e Castiglione, e con tutti i componenti della 5ª e della 8ª Commissione del Senato per l'ottimo lavoro svolto che ha dato la possibilità di condurre in porto celermente l'approvazione di questo disegno di legge.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo anch'io brevemente per motivare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge che conclude il lungo lavoro parlamentare che l'altro ramo del Parlamento, da più di un anno, ha svolto, in sede di comitato ristretto per ultimo, unificando diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare e realizzando, attraverso l'opportuna dialettica parlamentare, le ritenute necessarie convergenze.

Il disegno di legge al nostro esame riguarda da una parte la regione Marche — è stato già ricordato in questa sede il terremoto che ha coinvolto alcuni comuni nel 1972 e la frana di Ancona del 1982 — e dall'altra parte le regioni Friuli-Venezia Giulia, il Friuli storico, la provincia di Pordenone, una parte della provincia di Gorizia, tutti quei territori coinvolti nell'ancor più immane calamità del maggio 1976, reiterata nel settembre. Infatti, il colpo finale avvenne nel settembre 1976, un drammatico settembre perchè la speranza di poter ricostruire le vaste zone, avviata nel maggio, ricevette un drammatico arresto nel settembre, dovendosi ripartire in condizioni ancora più difficili e pesanti.

Nei loro interventi concisi ma ampiamente articolati i colleghi Gherbez e Cascia, per quanto riguarda il Gruppo comunista, hanno spiegato i motivi in base ai quali il nostro Gruppo valuta positivamente l'intero articolato. Devo solamente aggiungere che l'approvazione di questo disegno di legge permetterà di portare a conclusione i lavori, le attività e le iniziative realizzate nella regione Marche, nella città di Ancona e nella regione Friuli-Venezia Giulia in base alle precedenti leggi. Si tratta di impegni territorialmente diversi — Marche ed Ancona da un lato e Friuli-Venezia Giulia dall'altro — e di un impegno finanziario diverso correlato a calamità anche quantitativamente diversificate. In riferimento, in modo particolare, alla regione Friuli-Venezia Giulia, sono stati evocati, in discussione generale e per ultimo anche con dialettica discorde del senatore Mitrotti, alcuni dati drammatici, tali da aver indotto il senatore Mitrotti, dopo un intervento fortemente critico, ad evocare una clausola di cautela parlamentare, nel senso di rinviare

ad altro momento l'approfondimento delle critiche, posto che questi dati richiamano una tragedia di fronte alla quale comunque è bene realizzare e continuare a portare avanti un impegno largamente articolato, epperò unitario. Infatti l'impegno unitario significa comune valutazione su alcune linee di fondo strategiche di ricostruzione e di sviluppo, ma, all'interno di queste linee e di queste scelte di fondo, continua a vivere, ad operare, a dispiegarsi un'ampia e articolata dialettica tra forze sociali, forze economiche e forze politiche.

È proprio in forza di questa articolata dialettica che ritengo si possa dire che oggi, ad oltre dieci anni dalla calamità, si è conclusa la ricostruzione di quasi il novanta per cento della parte abitativa ed è stato possibile, in occasioni solenni, di fronte a due Capi dello Stato, nel breve volgere di un avvicendamento, Sandro Pertini, prima, e Francesco Cossiga, poi, presentare un bilancio della ricostruzione tale da aver indotto anche il Governo a guardare con attenzione e con favore all'iniziativa parlamentare, così come veniva svolgendosi e realizzandosi.

Quindi, impegno largamente unitario che qui il nostro Gruppo ribadisce, unitamente all'articolazione che continuerà ad essere realizzata e dispiegata, perchè il dibattito democratico con i suoi incontri-scontri è garanzia di trasparenza e di verifica nella gestione delle risorse. Trasparenza e verifica che continueranno ad essere necessarie ancor più a fronte di interventi come quelli del senatore Mitrotti, che rilevano, in relazione ad alcuni momenti ed ad alcuni passaggi dell'articolato complessivo, carenze e vizi, di fronte ai quali — ripeto — in prosieguo sarà opportuno che in sede regionale si continui a verificare garantendo o cercando comunque di garantire la massima trasparenza nella gestione; ma in relazione a queste citazioni e a queste evocazioni sin da ora, sin da immediatamente dopo l'approvazione di questa legge, il Governo dovrà realizzare gli opportuni controlli, posto che l'articolo 6, terzo comma, fa riferimento ad un programma da approvare da parte del Ministero dei beni culturali entro il mese di marzo. È in sede di approvazione di questo programma che il

Governo, il Ministero dei beni culturali farà le opportune verifiche, posto che, per ciò che riguarda l'articolo 7, lo stesso meccanismo dello stanziamento rientra nel programma previsto dall'articolo 6.

Per quanto riguarda l'articolo 16, sommessamente e senza approfondire l'argomento, posso dire che qui il discorso potrebbe essere — ove ci fossero tempo e luogo — ulteriormente approfondito, ma ritengo che parte delle critiche avanzate dal senatore Mitrotti non colgano nel segno, nella misura in cui sono rivolte ad ipotesi di espropriazioni per atto amministrativo, laddove invece, nell'articolo 16, si fa riferimento ad una espropriazione *ex lege* che, per ciò stesso, è tale da poter risolvere ed andare oltre problemi del tipo di quelli posti dal collega Mitrotti.

Quindi, avviandomi alla conclusione, si tratta di un impegno di spesa imponente che il Parlamento destina al completamento della ricostruzione in Friuli e a quelle finalità delle quali si è parlato a proposito del terremoto nelle Marche e della frana di Ancona. Voglio ricordare che il completamento della ricostruzione andrà di pari passo, per il residuo dieci per cento di ricostruzione fisica, con la contestuale e necessaria opera di sviluppo economico.

Se è vero che il terremoto non è stato soltanto distruzione fisica, ma crisi economica, poichè il venir meno di risorse, di strutture e infrastrutture fisiche ha messo in crisi un intero sistema economico, è evidente che la ricostruzione non può essere mero ripristino fisico, anche se quest'ultimo acquista aspetti di importanza eccezionale laddove si tratta di far rivivere valori ambientali e culturali — ecco qui la pertinenza delle osservazioni sulle quali sarà luogo ad ulteriori approfondimenti — ma deve risolversi nel rilancio del sistema socio-economico messo in crisi dalla distruzione fisica.

In questo senso, nella misura in cui cioè la ricostruzione non è soltanto ripristino, ma sviluppo economico, si può doverosamente parlare di un'iniziativa di rinascita complessiva, alla cui base vi sono anche opzioni di valori. Ecco quindi la pertinenza di un discorso che in questa sede viene fatto anche con riferimento a scelte di tipo culturale, tra

cui vanno ricomprese quelle relative all'Università di Udine e ad una serie di iniziative contestuali e di corollario che riguardano, alla stregua dell'articolato, anche le province di Pordenone e Gorizia.

Sotto questo profilo, non può essere inoltre sottaciuto che, di fronte a questa imponente di impegno che investe un'opera complessiva di rinascita che coinvolge aspetti di ripristino fisico, di rilancio economico e di realizzazioni strutturali e infrastrutturali, all'entità complessiva delle risorse messe a disposizione dal Parlamento, favorevole il Governo, con questa terza e probabilmente ultima legge riguardante il Friuli-Venezia Giulia, dovrà corrispondere un adeguato impegno a portare ulteriormente avanti le iniziative in atto, con assoluta trasparenza e nel più ampio dibattito democratico, senza unanimismi che, come la notte hegeliana in cui tutti i gatti sono neri, offuschino articolazioni e distinzioni.

Per queste ragioni, alla stregua anche di ciò che i colleghi Gherbez e Cascia hanno precedentemente detto, il nostro voto sarà favorevole al disegno di legge in esame.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano a questo disegno di legge che ha avuto anche il contributo dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento e che riteniamo un atto doveroso per completare quelle opere nei confronti di popolazioni così duramente colpite, ma che hanno anche dimostrato di sapere impegnare tutte le loro risorse umane e materiali per uscire dalle difficoltà in cui erano state costrette da quella tremenda vicenda.

Per tali motivi, voteremo a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1999 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1603.

Per lo svolgimento di una interpellanza

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, intervengo per sollecitare dal Governo una risposta all'interpellanza n. 2-00487 che molte settimane fa ho presentato assieme al senatore Orlando. Si tratta di mettere in atto un accordo siglato nel 1977, cioè circa nove anni fa, che prevedeva lo scambio di rappresentanze commerciali tra l'Italia e la Repubblica della Corea del Nord. Ordini del giorno votati in Commissione ed in Aula hanno impegnato più volte il Ministro a mettere in pratica quell'accordo: non vediamo però ancora alcun risultato. È bene quindi che il Governo sia sollecitato a rispondere in Aula, anche perchè, signor Presidente, i termini regolamentari sono largamente trascorsi.

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, la Presidenza si farà carico della sua richiesta presso il Governo.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

RIVA Massimo, PASQUINO, MILANI Eliseo, ANDERLINI, LA VALLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che il diverso atteggiamento nei confronti dei paesi sospettati di connivenze con il terrorismo internazionale è stato in più occasioni, nell'ultimo anno, motivo di contrasti anche aspri tra i Governi dei paesi occidentali, in particolare tra il Governo degli Stati Uniti ed alcuni Governi europei;

che, proprio in ragione della pretesa «debolezza» di alcuni Governi europei, si è diffusa negli Stati Uniti una violenta cam-

agna di opinione volta a stigmatizzare la pavidità e l'incoerenza degli europei che avrebbero lasciato gli stessi USA soli dinnanzi al terrorismo;

che questa stessa campagna di opinione non è estranea al forte calo di presenze turistiche americane in Europa, in particolare, in Italia;

che il Governo degli Stati Uniti ha ritenuto che la necessità di un atteggiamento fermo e inflessibile nei confronti del terrorismo si dovesse spingere fino alla rappresaglia militare, con le cruente azioni di bombardamento su Tripoli e Bengasi;

che, a partire dal caso Achille Lauro, la linea politica nei confronti dei paesi sospettati di connivenza con il terrorismo è stata all'origine anche di forti tensioni interne al quadro politico e di governo italiano, fino a provocare una crisi di governo,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) quale sia l'opinione del Governo italiano sulle notizie, via via più precise ed inquietanti, circa le contropartite in armi offerte dagli USA all'Iran per favorire la liberazione di ostaggi americani in mano ai terroristi libanesi;

2) se rispondano a verità le notizie circa un coinvolgimento italiano nell'operazione (o almeno di uno scalo in Italia del carico di armi destinate all'Iran);

3) se il Governo italiano abbia chiesto immediate spiegazioni alle autorità di Washington nonchè alla rappresentanza diplomatica degli USA a Roma per esprimere lo sconcerto e la protesta dinnanzi alla clamorosa e gravissima incoerenza mostrata in questa occasione, che rischia di incrinare il fronte comune che si è voluto costruire dinnanzi al terrorismo internazionale, deteriorando ulteriormente le relazioni tra Europa e Stati Uniti.

(2-00553)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

MELOTTO. — *Al Ministro della sanità.* —
(Già 4-03398).

(3-01518)

ROMEI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che la società LORO e PARISINI s.p.a., con sede in Milano, ammessa alla procedura di amministrazione controllata ed attualmente in fase di concordato preventivo, in data 23 ottobre 1986, ha presentato il piano completo ed organico di ristrutturazione dei propri stabilimenti che prevede una riduzione di circa il 60 per cento dell'attuale organico (passando da 435 a 200 unità);

considerato che dal 1982 l'occupazione presso gli stabilimenti delle predette società è scesa da 1.036 unità alle 435 attuali e che, in passato, sono state realizzate varie intese con le organizzazioni sindacali che escludevano, nelle varie fasi di accordo, ulteriori riduzioni di personale;

tenuto conto che il concordato preventivo è stato reso possibile da una garanzia fideiussoria concessa da Mediobanca e Gemina,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover interporre i propri buoni uffici presso il nuovo imprenditore affinché lo stesso possa ristabilire gli attuali livelli occupazionali, anche con l'eventuale ricorso ai cosiddetti contratti di solidarietà o ad altri mezzi che consentano di raggiungere il fine suddetto.

(3-01519)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta*

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 28 del decreto presidenziale n. 382 del 1980 ha consentito alle università di assumere lettori di madre lingua straniera, per lo svolgimento di compiti didattici specifici ed integrativi rispetto ai corsi ufficiali di lingua;

tenuto conto che il termine di un quinquennio per la riconferma nella medesima università dei lettori scade con l'imminente inizio del nuovo anno accademico;

considerato che sono oltre 1300 i lettori incaricati nelle diverse sedi universitarie, si chiede di conoscere quale orientamento intenda assumere il Ministero per fronteggiare la situazione di attesa che si è creata da parte dei lettori che, soprattutto se non interviene un provvedimento legislativo urgente, vedrebbero venire meno la possibilità di legittime conferme di precedenti incarichi per i quali sia scaduto il termine quinquennale.

(4-03469)

SALVATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che nell'udienza del 6 novembre 1986 il tribunale di Napoli ha condannato, tra gli altri, il signor Auricchio alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione nonchè alla pena accessoria di anni 1 di interdizione dai pubblici uffici per i reati previsti e puniti dagli articoli 589 e 328 del codice penale;

che i predetti reati sono stati ascritti alle responsabilità dell'Auricchio nella sua qualità di sindaco del comune di Torre del Greco;

che, pertanto, ricorrendo i presupposti indicati dall'articolo 270 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, deve ritenersi operante l'ipotesi di sospensione delle funzioni contemplate dal predetto articolo;

che l'Auricchio a tutt'oggi permane nella carica e continua nell'esercizio delle sue funzioni, alterando in tal modo il regolare andamento dell'azione amministrativa;

che questa situazione è stata significata al prefetto di Napoli e al segretario comunale di Torre del Greco dai consiglieri del PCI di Torre del Greco,

l'interrogante chiede di sapere se si intende urgentemente intervenire.

(4-03470)

SALVATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che nel mese di giugno la giunta comunale di Castellammare di Stabia, dopo mesi di ritardi e polemiche, ha deciso di procedere all'assunzione di 28 netturbini tramite chiamata dal collocamento e non per concorso per evitare altre perdite di tempo, vista l'urgenza del rafforzamento del servizio di nettezza urbana;

che alla delibera di richiesta delle 28 unità gli uffici del collocamento dopo quattro mesi e più non hanno dato nessuna risposta;

che questo ritardo di cui non si capiscono le ragioni dà spazio nuovamente a tutte le manovre tendenti a dimostrare l'incapacità del collocamento per riproporre il vecchio andazzo clientelare dei concorsi,

l'interrogante chiede di sapere se si intende urgentemente intervenire.

(4-03471)

FOSCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che la legge 7 agosto 1982, n. 516, prevede una serie di norme penali in materia tributaria;

tenuto conto che una rigida applicazione delle medesime norme, nei casi di ritardati versamenti del sostituto d'imposta, tende a colpire i soggetti interessati in maniera pesante e anche coloro che versano con uno o due giorni di ritardo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di farsi promotore di iniziative di legge, non per allentare la giusta e doverosa lotta contro l'evasione fiscale, ma per non criminalizzare alla stessa stregua gli evasori e coloro che, pur non in perfetta regola con la legge, sarebbero da considerare in maniera meno grave, proprio perchè nella maggior parte dei casi si tratta di ritardi non rilevanti.

In questa ottica risulta che le stesse organizzazioni del commercio abbiano suggerito con alcune proposte indicative l'opportunità di una modifica alla citata legge n. 516 del 1982.

(4-03472)

FOSCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Considerato che col 1° marzo 1987 sarà fatto obbligo a tutte le aziende alberghiere italiane di dotare il bar dell'albergo del misuratore fiscale e ciò ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e del conseguente decreto ministeriale 23 marzo 1983;

tenuto conto che l'attuazione di tale normativa per questo settore, che non ha sostanziali finalità di interesse pubblico da assolve-

re, comporta ad esso, peraltro, un onere economico di un certo rilievo, nonchè un appesantimento negativo nella gestione aziendale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce degli elementi suindicati, non ritenga di predisporre sollecitamente una iniziativa di legge per modificare la vigente norma 26 gennaio 1983, n. 18, ed il citato decreto ministeriale 23 marzo 1983.

Il provvedimento richiesto è vivamente atteso e corrisponde non soltanto agli interessi obiettivi di una categoria, ma a quelli dell'intero comparto dell'economia turistica nazionale.

(4-03473)

FELICETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il fiume Sanile, straripato nel giorno 3 novembre 1986 a causa dell'eccezionale ondata di maltempo, ha invaso i capannoni e i depositi dell'azienda tessile New Tex Sud a Marina di Città Sant'Angelo, provocando gravi danni la macchinario, con conseguente fermo dell'attività produttiva e perdita totale del prodotto finito giacente nei magazzini per circa tre miliardi;

che la New Tex Sud è l'unica azienda nella provincia di Pescara a capitale interamente GEPI;

che il suo risanamento, avviato molto positivamente da alcuni anni, aveva portato alla conquista di notevoli quote di mercato e che per il 1988 la direzione aziendale prevedeva il pareggio del bilancio;

che, per le condizioni favorevoli di espansione, aveva già programmato l'ampliamento dell'attuale pianta organica di circa 80 dipendenti e si accingeva proprio in questi giorni a effettuare nuove assunzioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali urgenti interventi si intenda compiere per l'immediata ripresa dell'attività produttiva, vitale per le prospettive dell'azienda;

quale sarà l'impegno della GEPI per garantire comunque l'attività futura della New Tex in una realtà già profondamente colpita

dalla crisi produttiva e occupazionale, in un settore che ha già visto lo smantellamento di importanti aziende.

(4-03474)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01519, del senatore Romei, sulla ristrutturazione degli stabilimenti LORO e PARISINI con sede in Milano;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01371, del senatore Melotto, sulle mansioni assistenziali degli infermieri professionali e delle vigilatrici d'infanzia;

3-01518, del senatore Melotto, sulla situazione esistente nelle aree funzionali del ser-

vizio sanitario nazionale in merito alla funzione di psicoterapeuta svolta da psicologi psichiatri.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 18 novembre 1986

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 novembre alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione di mozioni sul Mezzogiorno

La seduta è tolta (ore 18,50).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari